SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 luglio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 171

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti l'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni prodotti fitosanitari.

Da 08A04863 a 08A04866

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 172

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riorganizzazione degli uffici scolastici regionali.

Da 08A05054 a 08A05071

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 giugno 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Muntianu Laura Roxana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza di riesame della sig.ra Muntianu Laura Roxana, nata Galati (Romania) il 26 novembre 1975, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo rumeno di «Inginer» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico professionale di «Inginer in profilul Tecnologia produselor alimentare» presso l'«Universitatea Dunarea de Jos din Galati» nella sessione giugno 1999;

Visto il conforme parere della Conferenza di servizi del 18 aprile 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «Ingegnere - Sez. A, settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Muntianu Laura Roxana, nata a Galati (Romania) il 26 novembre 1975, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sez. A, settore industriale l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A settore industriale, è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie (scritte e orali): 1) tecnologia meccanica; 2) impianti elettrici; 3) costruzioni di macchine; 4) energetica e macchine a fluido e (solo orale) 5) deontologia e ordinamento professionale oppure, a scelta della candidata, in un tirocinio o di 24 mesi.

Roma, 11 giugno 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana; L'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3;

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile-ambientale;

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso uno ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

08A05111

DECRETO 11 giugno 2008.

Riconoscimento, al sig. Renard Philippe Renè Michel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005, n. 2601, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;

Vista l'istanza del sig. Renard Philippe Renè Michel, nato a Saint Mandè (Francia) il 10 maggio 1958, cittadino francese, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale francese di «Biologie», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo;

Considerato che il richiedente è in possesso dei titoli accademici «Licence de Biologie cellulare et physiologie», «Maitrise de Physiologie», «Diplome d'Etudes Aprofondies» e del «Docteur de L'Universitè Paris 6 sur la cryipreservation des embryons de bivalve a des fins aquacoles» conseguiti presso l'«Universitè Pierre et Marie Curie» di Parigi nel 1984, 1985, 1989;

Considerato inoltre che il richiedente ha dimostrato di aver svolto attività professionale nel campo della biologia;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 18 aprile 2008;

Preso atto del parere in atti del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo - Sez. A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Renard Philippe Renè Michel, nato a Saint Mandè (Francia) il 10 maggio 1958, cittadino francese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - Sez. A, e l'esercizio della professione Italia.

Roma, 11 giugno 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A05112

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 luglio 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali, 4,25%, con godimento 15 aprile 2008 e scadenza 15 aprile 2013, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 luglio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 51.645 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 9 maggio e 9 giugno 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 15 aprile 2008 e scadenza 15 aprile 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 15 aprile 2008 e scadenza 15 aprile 2013, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto del 9 maggio 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 9 maggio 2008.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 9 maggio 2008, entro le ore 11 del giorno 14 luglio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 9 maggio 2008.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 9 maggio 2008, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 luglio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 luglio 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 92 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 luglio 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 9 maggio 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A05101

DECRETO 9 luglio 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023, quarta e quinta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 luglio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 51.645 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 aprile e 9 giugno 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 9 giugno 2008, citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 9 giugno 2008.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 9 giugno 2008, entro le ore 11 del giorno 14 luglio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 9 giugno 2008.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quinta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quarta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 9 giugno 2008, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 luglio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quindicennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 luglio 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 166 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 luglio 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 9 giugno 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A05102

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIRETTIVA 7 maggio 2008.

Cofinanziamento di programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi. Anno 2008.

IL VICE MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, che prevede il cofinanziamento da parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di programmi di informazione e orientamento, promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 274 del 24 maggio 2001, concernente criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 2001, n. 158;

Visto l'art. 2, comma 2, dello stesso decreto ministeriale, che prevede l'emanazione da parte del Ministro delle attività produttive di direttive relative alle modalità di presentazione dei programmi, alle procedure per la valutazione e la scelta degli stessi nonché ai criteri di erogazione del contributo;

Vista la deliberazione n. 4/08 del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), adottata nella seduta del 22 gennaio 2008, con la quale lo stesso ha stabilito, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del precitato decreto ministeriale 24 maggio 2001, n. 274, di destinare la somma di Euro 200.000,00 al cofinanziamento dei programmi presentati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, di fissare al 70% la misura del cofinanziamento ammissibile, nonché di fissare in Euro 25.000,00 il limite massimo del contributo erogabile per ciascun programma ammesso, se presentato da una singola associazione e in Euro 75.000,00, se presentato da più associazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice del consumo, ed, in particolare, l'art. 136, comma 2, che stabilisce che il CNCU si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, in materia di funzioni e organizzazione dei Ministeri, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2006, n. 233, con cui è stato, tra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, a norma della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) legge: legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati;

b) decreto: il decreto del Ministro dell'industria. del commercio e dell'artigianato 24 maggio 2001, n. 274, concernente criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi;

c) CNCU: Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «codice del consumo»;

d) associazione: associazione dei consumatori e degli utenti che abbia per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

e) programmi: programmi di informazione e di orientamento promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi, relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore;

f) Direzione generale: Direzione generale per la concorrenza ed i consumatori del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 2.
Modalità di presentazione delle richieste di cofinanziamento

1. La richiesta di cofinanziamento deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione singola o dall'associazione individuata come capofila in programmi presentati congiuntamente, ai sensi del successivo comma 3, e deve essere presentata in busta chiusa direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al seguente indirizzo: Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione generale per la concorrenza ed i consumatori, via Molise, 2 - 00187 Roma.

2. Una stessa associazione può presentare, singolarmente ovvero in modo congiunto con altre associazioni, domanda di concessione di cofinanziamento per un solo programma.

3. In caso di presentazione congiunta di un programma da parte di più associazioni, nella domanda di ammissione al cofinanziamento dovrà essere indicata espressamente l'associazione capofila che rivestirà il ruolo di unico referente in tutti i rapporti amministrativi e contabili nei confronti dell'amministrazione. Il rappresentante legale dell'associazione capofila, munito di apposita delega, presenta in nome e per conto di tutte le associazioni appositamente indicate, la domanda di ammissione al cofinanziamento. I rap-

porti interni tra le associazioni dei consumatori che presentano un programma congiunto, anche ai fini della ripartizione delle risorse e delle attività da realizzare, sono regolati da apposite convenzioni da trasmettere al Ministero in allegato alla domanda.

4. I plichi contenenti le richieste devono essere presentate entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente direttiva. La data di acquisizione della domanda presentata a mano è comprovata dal timbro a data apposto su di essa dagli uffici della Direzione generale. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai fini della tempestività della presentazione farà fede la data apposta su di essa dal servizio postale accettante, ma le stesse potranno essere prese in considerazione solo se effettivamente pervenute entro il quindicesimo giorno successivo al predetto termine di presentazione. Non si terrà conto delle domande di partecipazione pervenute oltre i termini di cui al presente comma ovvero presentate con modalità diverse da quelle indicate nel primo comma del presente articolo.

5. Le richieste di cofinanziamento relative ai programmi che le associazioni intendono realizzare devono contenere una chiara e completa descrizione delle iniziative previste nel programma, compresa l'indicazione dei seguenti elementi:

a) tempi di realizzazione ed eventuale suddivisione temporale delle fasi di realizzazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;

b) risultati migliorativi attesi e previsione di indicatori per la loro misurazione.

6. Ai fini della valutazione, secondo i criteri definiti dall'art. 3 del decreto, le richieste devono essere, altresì, corredate:

a) da un piano finanziario dettagliato che riporti, per ogni voce di spesa, il preventivo dei costi, nonché l'indicazione delle fonti di copertura del programma;

b) da una dichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'associazione richiedente o dell'associazione capofila, per le richieste presentate in modo congiunto, di impegno a provvedere direttamente alle spese non coperte dal cofinanziamento di cui al decreto né coperte da eventuali altri contributi con questo cumulabili;

c) da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal rappresentante legale di ciascuna associazione richiedente o partecipante in modo congiunto, in cui si specifichi, ai fini dell'applicazione dell'art. 6 del decreto, se il programma presentato o parte di esso è stato ammesso anche a ulteriori programmi di finanziamento o cofinanziamento da soggetti pubblici o privati, o per i quali è stata presentata la relativa richiesta; in tal caso dovranno indicarsi, a pena di revoca del contributo di cui alla presente direttiva, gli estremi della richiesta, l'eventuale relativo provvedimento di approvazione, l'ammontare ammesso ovvero l'indicazione di ammissibilità per i programmi per i quali è ancora in corso il procedimento di erogazione, nonché il costo complessivo dichiarato. La dichiarazione di cui alla presente lettera deve essere resa, a cura del rappresentante legale dell'associazione, anche se negativa, e deve contenere l'impegno a comunicare entro trenta giorni dall'evento le eventuali variazioni successivamente intervenute.

7. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal rappresentante legale di ciascuna associazione richiedente o partecipante in modo congiunto, se non iscritta all'elenco di cui all'art. 137 del Codice del consumo, dalla quale risulti che l'associazione alla data della presentazione della domanda:

a) è costituita regolarmente;

b) è in regola con la tenuta dei libri contabili;

c) ha approvato il bilancio dell'esercizio relativo all'anno precedente la richiesta;

d) opera esclusivamente per la tutela dei consumatori e degli utenti;

e) non persegue fini di lucro.

8. Nel caso di presentazione congiunta del programma da parte di più associazioni, la domanda deve essere corredata altresì della delega per la presentazione della domanda al rappresentante dell'associazione capofila, delle relative convenzioni regolatrici dei rapporti interni, nonché da una dichiarazione di impegno a mantenere fermi i predetti rapporti per tutta la durata del programma, ovvero a comunicare le variazioni ai fini della verifica di compatibilità con il mantenimento del cofinanziamento concesso.

9. Ogni plico contenente la richiesta di cofinanziamento e la relativa documentazione deve recare, oltre alla data di spedizione, la dicitura: «Legge n. 57/2001 - Programmi di informazione dei consumatori - Anno 2008».

Art. 3.

Modalità e termini per l'istruttoria dei programmi

1. La Direzione generale entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, verifica la completezza della documentazione prodotta, nonché effettua una valutazione preliminare sulla corrispondenza del programma al dettato normativo. A seguito della verifica, la Direzione generale trasmette tutti i plichi alla Commissione di cui al successivo art. 4.

2. La Direzione generale ha facoltà di richiedere, per i soli aspetti formali, la regolarizzazione della documentazione inviata, assegnando un termine all'associazione richiedente di quindici giorni per ottemperare. Tale termine decorre dalla data del ricevimento della richiesta. Decorso invano tale termine la domanda sarà considerata respinta.

3. Nel caso di richiesta di regolarizzazione di cui al comma 2, i termini di cui al comma 1 vengono interrotti e riprendono a decorrere dalla data del ricevimento degli elementi richiesti.

Art. 4.

Commissione di valutazione

1. Ai fini della selezione dei programmi ammessi a cofinanziamento, con decreto a firma del Direttore generale per la concorrenza ed i consumatori, è nominata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente direttiva, la Commissione di cui all'art. 4 del decreto.

2. La Commissione decide, entro trenta giorni dal ricevimento delle domande trasmesse ai sensi dell'art. 3, in ordine alla ammissibilità dei programmi e provvede, in base ai parametri previsti dall'art. 5, alla formazione di una graduatoria dei programmi, ordinata in senso decrescente, sulla base del punteggio ottenuto. La Commissione redige processo verbale delle sedute e una relazione conclusiva sull'esito delle valutazioni effettuate.

3. La relazione conclusiva di cui al comma 2 e la graduatoria dei programmi con il corrispondente punteggio, unitamente ai relativi fascicoli, sono trasmessi al CNCU per il tramite dell'Ufficio di segreteria dello stesso, ai fini dell'erogazione del contributo ai sensi dell'art. 6.

Art. 5.

Valutazione e requisiti di idoneità dei programmi

1. In attuazione dei criteri di valutazione stabiliti dall'art. 3 del decreto, la Commissione di cui all'art. 4 della presente direttiva assegna il punteggio ai programmi in base ai seguenti parametri:

a) miglioramento della conoscenza delle offerte delle compagnie assicurative ai fini dell'orientamento da parte dell'utente su tipologie, tariffe, benefici, clausole dei contratti assicurativi: fino a 10 punti;

b) rilevanza e attitudine a produrre effetti durevoli: fino a 5 punti;

c) rilevanza territoriale del programma: fino a 5 punti;

d) utilizzo di mezzi di comunicazione, anche con la creazione o l'adeguamento di siti informativi telematici: fino a 5 punti;

e) costo del programma in rapporto agli obiettivi perseguiti: fino a 5 punti:

f) sviluppo della cooperazione tra associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti per una informazione coordinata: fino a 15 punti.

2. Il punteggio di cui al comma 1, lettera *f)*, è destinato a valorizzare i programmi presentati congiuntamente da più associazioni non già collegate fra loro. A tal fine si considerano collegate le associazioni che, seppure dotate di autonomia giuridica e contabile, siano fra loro in rapporto di federazione o di articolazione locale e territoriale ovvero i cui associati siano computati, ai fini del possesso del requisito numerico per l'iscrizione di una medesima associazione nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del consumo.

3. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun programma è ottenuto sommando il valore del punteggio di ogni parametro.

4. Sono dichiarati idonei ad essere ammessi al cofinanziamento i programmi che raggiungono il punteggio minimo di 25 e che risultano collocati in graduatoria entro i primi quindici posti, nonché quelli aventi il medesimo punteggio del programma collocatosi al quindicesimo posto.

Art. 6.

Ammissione al cofinanziamento e modalità di erogazione

1. Sulla base della valutazione della Commissione, il CNCU, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto, concede, in via provvisoria, il contributo per ogni singolo programma ammesso. Il contributo non può superare il 70% del costo totale del programma stesso ed il limite massimo di € 25.000,00 per ciascun programma ammesso, se presentato da una singola associazione, e di € 75.000,00 se presentato da più associazioni. Detto importo è erogato con le seguenti modalità:

a) 40% entro trenta giorni dalla concessione;

b) 60% a seguito dell'approvazione del rendiconto finale, da effettuare entro trenta giorni dalla presentazione dello stesso.

2. Se le disponibilità finanziarie non consentono la concessione dei contributi nella misura massima, il CNCU applica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto, una riduzione percentuale del cofinanziamento in eguale misura per i programmi dichiarati idonei.

3. Dell'avvenuta concessione è data comunicazione alle associazioni beneficiarie a cura dell'Ufficio di segreteria del CNCU.

Art. 7.

Termini per la realizzazione dei programmi

1. Il programma ammesso al cofinanziamento ai sensi del precedente art. 6, deve essere ultimato, pena la revoca della concessione, entro e non oltre dodici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al medesimo art. 6, comma 3, salvo proroga ai sensi del comma 2.

2. Per ciascun programma può essere concessa, una proroga non superiore a sei mesi, che deve essere richiesta almeno tre mesi prima dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

3. Per data di ultimazione del programma si intende quella dell'ultimo titolo di spesa ammesso.

Art. 8.

1. È fatto obbligo alle associazioni di presentare il rendiconto finale relativo al programma ammesso al cofinanziamento, nonché una relazione esplicativa e riepilogativa delle attività poste in essere, entrambi firmati dal rappresentante legale dell'associazione o dal rappresentante legale dell'associazione capofila, nel caso di presentazione congiunta da parte di più associazioni, entro sessanta giorni dalla data di avvenuta ultimazione del programma stesso. Il mancato rispetto dei

termini di ultimazione del programma di cui all'art. 7, ovvero l'omessa presentazione del rendiconto finale e della relazione o l'eventuale negativa valutazione degli stessi, da parte del CNCU, comportano la revoca del contributo corrisposto e l'obbligo, da parte del soggetto beneficiario, della restituzione delle eventuali somme già ricevute, con versamento presso la Tesoreria centrale o provinciale dello Stato, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento maggiorato di cinque punti percentuali, in analogia a quanto stabilito al comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123.

2. La liquidazione a saldo del contributo avviene previa verifica della documentazione di spesa e della conformità del programma realizzato a quello ammesso attraverso la valutazione del rendiconto finale da parte del CNCU, che potrà avvalersi, ai fini dell'istruttoria, della collaborazione degli uffici della Direzione generale.

3. Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione del programma risulta dal rendiconto finale inferiore a quello preso a base per la concessione del cofinanziamento in via provvisoria, questo è ridotto in misura proporzionale alla spesa accertata.

4. Qualora l'importo complessivo del cofinanziamento, come rideterminato a seguito delle attività di cui al comma 2 risulti inferiore all'ammontare complessivo della quota già erogata a titolo di anticipazione, è fatto obbligo al soggetto beneficiario di restituire, con versamento presso la Tesoreria centrale o provinciale dello Stato, le somme in eccesso, con le medesime maggiorazioni e modalità di cui al comma 1.

Art. 9.

Spese ammissibili

1. Ai fini della valutazione delle spese sulla base delle quali è erogato il contributo, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto, si precisa che si intendono:

a) per spese direttamente imputabili, costi generati direttamente dal programma e fondamentali per la sua realizzazione;

b) per costi per consulenze professionali per la redazione del progetto, i costi necessari alla elaborazione e alla stesura del programma; sono ammesse al cofinanziamento le altre spese di consulenza sostenute nel corso della realizzazione del programma solo se prestate da imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da enti pubblici o privati aventi personalità giuridica, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto;

c) per spese relative al personale, quelle riferite al personale impegnato nella realizzazione del programma, in ordine alle quali devono essere fornite informazioni precise relative al numero, alla qualifica, alla descrizione dei compiti nonché alla durata dell'impiego di ciascun addetto nel programma; tali spese devono essere espresse in costi unitari per giorno di lavoro dedicato al programma, non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, né essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata in relazione alla località;

d) per spese generali, le spese che non hanno una destinazione specifica, di cui non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attività, come ad esempio illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere ecc. Ai fini della erogazione del contributo deve essere fornita una precisa indicazione della base di calcolo applicata per lo scorporo delle spese direttamente afferenti al programma.

2. Le spese sostenute per il programma devono essere dichiarate:

a) al lordo di IVA da parte delle associazioni che dimostrino di non essere soggette alle dichiarazioni I.V.A. per le quali pertanto il valore dell'imposta rappresenta un costo non recuperabile;

b) al netto di I.V.A. da parte delle associazioni titolari di partita I.V.A.

3. Sono ammissibili esclusivamente le spese, sostenute per la realizzazione del programma dall'associazione o dalle associazioni successivamente alla data di presentazione della domanda e per le quali sia prodotta idonea e specifica documentazione contabile di spesa, opportunamente quietanzata, con l'attestazione, altresì, dell'avvenuto pagamento. Per attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese sostenute si intende il bonifico bancario nella cui causale sia riportato il riferimento alla spesa sostenuta in relazione al programma o altra documentazione contabile da cui il pagamento risulti effettuato in modo inequivocabile.

4. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto, il totale delle spese di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)* del presente articolo, è ammissibile per un importo complessivo massimo pari al totale delle altre spese sostenute per il programma, documentate a rendiconto e ammesse. Lo stesso limite si applica in sede di predisposizione del piano finanziario di cui all'art. 2, comma 6, lettera *a)* della presente direttiva.

5. Tutti i titoli di spesa devono essere in regola con le disposizioni fiscali e contributive.

6. Fermi i limiti di cui al comma 4, sono ammessi a consuntivo scostamenti degli importi delle singole voci di spesa in misura non superiore al 20% del relativo valore indicato nel piano finanziario di cui all'art. 2, comma 6, lettera *a)*, sempre che tali scostamenti siano opportunamente motivati e non siano tali da modificare il contenuto del programma per come ammesso a cofinanziamento.

La presente direttiva è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2008

Il vice Ministro: D'ANTONI

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 82

08A05114

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 luglio 2008.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel Supplemento 6.2. della Farmacopea Europea.

IL MINISTRO

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938 n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea Europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, relativa alle disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1995 - 1997);

Vista la risoluzione AP-CSP (07) 4 adottata in data 23 marzo 2007 dal Consiglio d'Europa, Comitato di sanità pubblica, con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1° luglio 2008 del Supplemento 6.2 della Farmacopea Europea (allegato 1).

Ritenuto di dovere disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalla richiamata risoluzione, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel Supplemento 6.2 della Farmacopea Europea, elencati nell'allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° luglio 2008.

2. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265. Gli stessi testi, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128 sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso il segretariato della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2008

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
FAZIO

Allegato 1

CONTENUTO DEL SUPPLEMENTO 6.2 DELLA FARMACOPEA EUROPEA

NUOVI TESTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.7.25.	Assay of human plasmin inhibitor	Dosage de l'inhibiteur de plasmine humain	Dosaggio dell'inibitore della plasmina umana
2.7.30.	Assay of human protein C	Dosage de la protéine C humaine	Dosaggio della proteina C umana
2.7.31.	Assay of human protein S	Dosage de la protéine S humaine	Dosaggio della proteina S umana
2.7.32.	Assay of human α -1-proteinase inhibitor	Dosage de l'inhibiteur d'α-1-protéinase humain	Dosaggio dell'inibitore dell'α-1-proteinasi umana
2.9.32.	Porosity and pore-size distribution of solids by mercury porosimetry	Porosité et distribution de la taille des pores des substances solides par porosimétrie au mercure	Porosità e distribuzione della dimensione dei pori dei solidi mediante porosimetria al mercurio
2.9.34.	Bulk density and tapped density of powders	Masse volumique vrac et masse volumique après tassement	Densità d'insieme (bulk density) e densità da compattazione (tapped density) delle polveri
2.9.35.	Powder fineness	Finesse des poudres	Finezza delle polveri

MONOGRAFIE
VACCINI PER USO VETERINARIO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum coccidiosis vivum ad pullum	(2326)	Coccidiosis vaccine (live) for chickens	Vaccin vivant de la coccidiose pour le poulet	Vaccino vivo della coccidiosi per i polli

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Adrenalinum	(2303)	Adrenaline	Adrénaline	Adrenalina (*sostituisce la monografia nazionale della FU XI ed.*)
Altiazidum	(2185)	Altizide	Altizide	Altiazide
Carprofenum ad usum veterinarium	(2201)	Carprofen for veterinary use	Carprofène pour usage vétérinaire	Carprofene per uso veterinario
Dinatri clodronas tetrahydricus	(1777)	Clodronate disodium tetrahydrate	Clodronate disodique tétrahydraté	Clodronato disodico tetraidrato
Flucoxacillinum magnesicum octahydricum	(2346)	Flucloxacillin magnesium octahydrate	Flucloxacilline magnésique octahydratée	Flucloxacillina sale di magnesio ottaidrato
Fluvoxamini maleas	(1977)	Fluvoxamine maleate	Fluvoxamine (maléate de)	Fluvoxamina maleato
Hyperici herba	(1874)	St. John's wort dry extract, quantified	Millepertuis (extrait sec quantifié de)	Iperico estratto secco, quantificato
Myrtilli fructus recentis extractum siccum raffinatum et normatum	(2394)	Fresh bilberry fruit dry extract, refined and standardised	Myrtille (fruit frais de), extrait sec purifié et titré de	Mirtillo frutto fresco estratto secco, purificato e titolato (*sostituisce la monografia nazionale della FU XI ed.*)
Nilutamidum	(2256)	Nilutamide	Nilutamide	Nilutamide
α -1-Proteinasi inhibitor humanum	(2387)	Human α -1-proteinase inhibitor	Inhibiteur d' α -1-protéinase humain	Inibitore dell' α-1-proteinasi umana
Racecadrotrilum	(2171)	Racecadotril	Racécadotril	Racecadotril
Salvia lavandulifoliae aetheroleum	(1849)	Spanish sage oil	Sauge d'Espagne (huile essentielle de)	Salvia di Spagna essenza
Telmisartanum	(2154)	Telmisartan	Telmisartan	Telmisartan

TESTI REVISIONATI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.6.26.	Test for anti-D antibodies in human immunoglobulin for intravenous administration	Recherche des anticorps anti-D dans l'immunoglobuline humaine pour administration par voie intraveineuse	Saggio per gli anticorpi anti-D nella immunoglobulina umana per somministrazione endovenosa
2.8.13.	Pesticide residues	Résidus de pesticides	Residui di pesticidi
2.9.9.	Measurement of consistency by penetrometry	Mesure de la consistance par pénétrométrie	Misura della consistenza per penetrometria
2.9.23.	Gas pycnometric density of solids	Masse volumique des solides par pycnométrie à gaz	Densità dei solidi mediante picnometria a gas
2.9.38.	Particle-size distribution estimation by analitycal sieving	Estimation de la distribution granulométrique par tamisage analytique	Distribuzione delle dimensioni delle particelle mediante setacciatura analitica
4.	Reagents (*new, revised, correted*)	Réactifs, solutions et substances étalons (*nouveaux, révisés, corrigés*)	Reattivi (*nuovi, revisionati, corretti*)

MONOGRAFIE
VACCINI PER USO VETERINARIO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum furunculosidis ad salmonidas inactivatum cum adiuvatione oleosa ad iniectionem	(1521)	Furunculosis vaccine (inactivated, oil-adjuvanted, injectable) for salmonids	Vaccin inactivé, injectable, à adjuvant huileux, de la furonculose pour salmonidés	Vaccino inattivato della foruncolosi dei salmonidi preparazione iniettabile con adiuvante oleoso
Vaccinum pestis classicae suillae vivum ex cellulis	(0065)	Swine-fever vaccine (live, prepared in cell cultures), classical	Vaccin vivant de la peste porcine classique préparé sur cultures cellulaires	Vaccino vivo della peste suina classica preparato in colture cellulari
Vaccinum vibriosidis ad salmonidas inactivatum	(1581)	Vibriosis vaccine (inactivated) for salmonids	Vaccin inactivé de la vibriose pour salmonidés	Vaccino inattivato della vibriosi dei salmonidi
Vaccinum vibriosidis aquae frigidae inactivatum ad salmonidas	(1580)	Vibriosis (cold-water) vaccine (inactivated) for salmonids	Vaccin inactivé de la vibriose des eaux froides pour salmonidés	Vaccino inattivato della vibriosi d'acqua fredda dei salmonidi

PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Chromii (^{51}Cr) edetatis solutio iniectabilis	(0266)	Chromium (^{51}Cr) edetate injection	Chrome (^{51}Cr) (édétate de), solution injectable d'	Cromo (^{51}Cr) edetato preparazione iniettabile
Fludeoxyglucosi (^{18}F) solutio iniectabilis	(1325)	Fludeoxyglucose (^{18}F) injection	Fludésoxyglucose (^{18}F) (solution injectable de)	Fluodesossiglucosio (^{18}F) preparazione iniettabile

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acaciae gummi	(0307)	Acacia	Gomme arabique	Gomma arabica
Acaciae gummi dispersione desiccatum	(0308)	Acacia, spray-dried	Gomme arabique (nébulisat de)	Gomma arabica, liofilizzato
Aceclofenacum	(1281)	Aceclofenac	Acéclofénac	Aceclofenac
Acidum alginicum	(0591)	Alginic acid	Acide alginique	Acido alginico
Betulae folium	(1174)	Birch leaf	Bouleau (feuille de)	Betulla foglia
Calcii carbonai	(0014)	Calcium carbonate	Calcium (carbonate de)	Calcio carbonato
Calcii dobesilas monohydricum	(1183)	Calcium dobesilate monohydrate	Calcium (dobésilate de) monohydraté	Calcio dobesilato monoidrato
Capsici fructus	(1859)	Capsicum	Piment de Cayenne	Capsico (Pepe di Cayenna, Peperoncino) (*sostituisce la monografia nazionale Capsico della FU XI ed.*)
Cellulosi pulvis	(0315)	Cellulose, powdered	Cellulose en poudre	Cellulosa polvere
Cellulosum microcristallinum	(0316)	Cellulose, microcrystalline	Cellulose microcristalline	Cellulosa microcristallina

Cinchonae cortex	(0174)	Cinchona bark	Quinquina	China corteccia
Cyclizini hydrochloridum	(1092)	Cyclizine hydrochloride	Cyclizine (chlorhydrate de)	Ciclizina cloridrato
Dihydrostreptomycini sulfas ad usum veterinarium	(0485)	Dihydrostreptomycin sulphate for veterinary use	Dihydrostreptomycine (sulfate de) pour usage vétérinaire	Diidrostreptomicina solfato per uso veterinario
Etamsylatum	(1204)	Etamsylate	Étamsylate	Etamsilato
Glucosum liquidum	(1330)	Glucose, liquid	Glucose liquide	Glucosio liquido
Harpagophyti radix	(1095)	Devil's claw root	Harpagophyton (racine d')	Arpagofito radice
Hydroxypropylbetadexum	(1804)	Hydroxypropylbetadex	Hydroxypropylbetadex	Idrossipropilbetadex
Hyperici herba	(1438)	St. John'wort	Millepertuis	Iperico
Imipramini hydrochloridum	(0029)	Imipramine hydrochloride	Imipramine (chlorhydrate d')	Imipramina cloridrato
Immunoglobulinum humanum anti-D	(0557)	Human anti-D immunoglobulin	Immunoglobuline humaine anti-D	Immunoglobulina umana anti-D
Immunoglobulinum humanum normale	(0338)	Human normal immunoglobulin	Immunoglobuline humaine normale	Immunoglobulina umana normale
Magnesii subcarbonas ponderosus	(0043)	Magnesium carbonate, heavy	Magnésium (carbonate de) lourd	Magnesio carbonato pesante
Methyltestosteronum	(0410)	Methyltestosterone	Méthyltestostérone	Metiltestosterone
Metoclopramidum	(1348)	Metoclopramide	Métoclopramide	Metoclopramide
Naproxenum	(0731)	Naproxen	Naproxène	Naproxene
Natrii hyaluronas	(1472)	Sodium hyaluronate	Sodium (hyaluronate de)	Sodio ialuronato
Norfloxacinum	(1248)	Norfloxacin	Norfloxacine	Norfloxacina
Ofloxacinum	(1455)	Ofloxacin	Ofloxacine	Ofloxacina
Orciprenalini sulfas	(1033)	Orciprenaline sulphate	Orciprénaline (sulfate d')	Orciprenalina solfato
Oxacillinum natricum monohydricum	(2260)	Oxacillin sodium monohydrate	Oxacilline sodique monohydratée	Oxacillina sodica monoidrata
Oxfendazolum ad usum veterinarium	(1458)	Oxfendazole for veterinary use	Oxfendazole pour usage vétérinaire	Oxfendazolo per uso veterinario
Plasma humanum ad separationem	(0853)	Human plasma for fractionation	Plasma humain pour fractionnement	Plasma umano per frazionamento
Plasma humanum coagmentatum conditumque ad exstinguendum virum	(1646)	Human plasma (pooled and treated for virus inactivation)	Plasma humain (mélange de) traité pour viro-inactivation	Plasma umano (raccolto e trattato per inattivare i virus)
Pseudoephedrini hydrochloridum	(1367)	Pseudoephedrine hydrochloride	Pseudoéphédrine (chlorhydrate de)	Pseudoefedrina cloridrato
Ramiprilum	(1368)	Ramipril	Ramipril	Ramipril
Soiae oleum raffinatum	(1473)	Soya-bean oil, refined	Soja (huile de) raffinée	Olio di semi di soia raffinato
Streptokinasi solutio concentrata	(0356)	Streptokinase concentrated solution	Streptokinase (solution concentrée de)	Streptochinasi soluzione concentrata
Sulfacetamidum natricum	(0107)	Sulfacetamide sodium	Sulfacétamide sodique	Sulfacetamide sodica
Tinidazolum	(1051)	Tinidazole	Tinidazole	Tinidazolo
Vaselinum album	(1799)	Paraffin, white soft	Vaseline blanche	Vaselina bianca (*sostituisce la monografia nazionale della FU XI ed.*)
Vaselinum flavum	(1554)	Paraffin, yellow soft	Vaseline jaune	Vaselina gialla
Zingiberis rhizoma	(1522)	Ginger	Gingembre	Zenzero

TESTI CORRETTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.4.29	Composition of fatty acids in oils rich in omega-3 acids	Composition en acides gras des huiles riches en acides oméga-3	Composizione in acidi grassi degli oli ricchi di acidi grassi omega-3
3.1.13.	Plastic additives	Additifs pour plastiques	Additivi per plastica

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acidi methacrylici et ethylis acrylas polymerisatum 1:1	(1128)	Methacrylic acid – ethyl acrylate copolymer (1:1)	Copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle (1:1)	Acido metacrilico – etile acrilato copolimero (1:1)

Agni casti fructus	(2147)	Agnus castus fruit	Gattilier (fruit de)	Agnocasto frutto
Alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans A	(0801)	Cetostearyl alcohol (type A), emulsifying	Cétostéarylique (alcool) émulsifiant (type A)	Alcool cetostearilico emulsionante (tipo A)
Alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans B	(0802)	Cetostearyl alcohol (type B), emulsifying	Cétostéarylique (alcool) émulsifiant (type B)	Alcool cetostearilico emulsionante (tipo B)
Aprotinini solutio concentrata	(0579)	Aprotinin concentrated solution	Aprotinine (solution concentrée d')	Aprotinina soluzione concentrata
Arachidis oleum hydrogenatum	(1171)	Arachis oil, hydrogenated	Arachide (huile d') hydrogénée	Olio di arachidi idrogenato
Cetirizini dihydrochloridum	(1084)	Cetirizine dihydrochloride	Cétirizine (dichlorhydrate de)	Cetirizina dicloridrato
Dimeticonum	(0138)	Dimeticone	Diméticone	Dimeticone
Gossypii oleum hydrogenatum	(1305)	Cottonseed oil, hydrogenated	Coton (huile de) hydrogénée	Olio di semi di cotone idrogenato
Helianthi annui oleum raffinatum	(1371)	Sunflower oil, refined	Tournesol (huile de) raffinée	Olio di girasole raffinato
Ipratropii bromidum	(0919)	Ipratropium bromide	Ipratropium (bromure d')	Ipratropio bromuro
Kalii chloridum	(0185)	Potassium chloride	Potassium (chlorure de)	Potassio cloruro
Maydis oleum raffinatum	(1342)	Maize oil, refined	Maïs (huile de) raffinée	Olio di mais raffinato
Morphini sulfas	(1244)	Morphine sulphate	Morphine (sulfate de)	Morfina solfato
Moxifloxacini hydrochloridum	(2254)	Moxifloxacin hydrochloride	Moxifloxacine (chlorhydrate de)	Moxifloxacina cloridrato
Olivae oleum raffinatum	(1456)	Olive oil, refined	Olive (huile d') raffinée	Olio di oliva raffinato
Olivae oleum virginale	(0518)	Olive oil, virgin	Olive (huile d') vierge	Olio di oliva vergine
Pancreatis pulvis	(0350)	Pancreas powder	Pancréas (poudre de)	Pancreas polvere
Poly(vinylis acetas) dispersio 30 per centum	(2152)	Poly(vinyl acetate) dispersion 30 per cent	Poly(acétate de vinyle) (dispersion de) à 30 pour cent	Polivinile acetato dispersione 30 per cento
Rapae oleum raffinatum	(1369)	Rapeseed oil, refined	Colza (huile de) raffinée	Olio di colza raffinato
Soiae oleum hydrogenatum	(1265)	Soya-bean oil, hydrogenated	Soja (huile de) hydrogénée	Olio di semi di soia idrogenato
Sulbactamum natrium	(2209)	Sulbactam sodium	Sulbactam sodique	Sulbactam sodico
Tobramycinum	(0645)	Tobramycin	Tobramycine	Tobramicina

TESTI ADATTATI AL NUOVO STILE EDITORIALE

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Agar	(0310)	Agar	Agar-agar	Agar
Aloes extractum siccum normatum	(0259)	Aloes dry extract, standardised	Aloès (extrait sec titré d')	Aloe estratto secco titolato
Arachidis oleum hydrogenatum	(1171)	Arachis oil, hydrogenated	Arachide (huile d') hydrogénée	Olio di arachidi idrogenato
Balsamum peruvianum	(0754)	Peru balsam	Baume du Pérou	Balsamo del Perù
Belladonnae folii extractum siccum normatum	(1294)	Belladonna leaf dry extract, standardised	Belladone (feuille de), extrait sec titré de	Belladonna foglia estratto secco titolato
Belladonnae pulvis normatus	(0222)	Belladonna, prepared	Belladone (poudre titrée de)	Belladonna polvere titolata
Cinnamomi cassiae aetheroleum	(1496)	Cassia oil	Cannelier (huile essentielle de)	Cannella di Cina essenza
Cinnamomi zeylanicii corticis aetheroleum	(1501)	Cinnamon bark oil, Ceylon	Cannelle dite de Ceylan (huile essentielle de)	Cannella di Ceylon corteccia essenza
Cocois oleum raffinatum	(1410)	Coconut oil, refined	Coco (huile de) raffinée	Olio di cocco raffinato
Cyamopsidis seminis pulvis	(1218)	Guar	Guar	Guar
Eucalypti aetheroleum	(0390)	Eucalyptus oil	Eucalyptus (huile essentielle d')	Eucalipto essenza
Frangulae corticis extractum siccum normatum	(1214)	Frangula bark dry extract, standardised	Bourdaine (extrait sec titré de)	Frangola estratto secco titolato

Gossypii oleum hydrogenatum	(1305)	Cottonseed oil, hydrogenated	Coton (huile de) hydrogénée	Olio di semi di cotone idrogenato
Guar galactomannanum	(0908)	Guar galactomannan	Guar (galactomannane du)	Guar galattomannano
Helianthi annui oleum raffinatum	(1371)	Sunflower oil, refined	Tournesol (huile de) raffinée	Olio di girasole raffinato
Ipecacuanhae pulvis normatus	(0093)	Ipecacuanha, prepared	Ipécacuanha (poudre titrée d')	Ipecacuana polvere titolata
Lacca	(1149)	Shellac	Gommes laques	Gomma lacca
Liquiritiae extractum fluidum ethanolicum normatum	(1536)	Liquorice ethanolic liquid extract, standardised	Réglisse (extrait fluide éthanolique titré de)	Liquirizia estratto etanolico fluido, titolato
Matricariae extractum fluidum	(1544)	Matricaria liquid extract	Matricaire (extrait fluide de)	Camomilla estratto liquido
Maydis oleum raffinatum	(1342)	Maize oil, refined	Maïs (huile de) raffinée	Olio di mais raffinato
Myristicae fragrantis aetheroleum	(1552)	Nutmeg oil	Noix muscade (huile essentielle de)	Noce moscata essenza
Nitrogenii oxidum	(1550)	Nitric oxide	Azote (monoxyde d')	Azoto monossido
Nitrogenium	(1247)	Nitrogen	Azote	Azoto
Olivae oleum raffinatum	(1456)	Olive oil, refined	Olive (huile d') raffinée	Olio di oliva raffinato
Olivae oleum virginale	(0518)	Olive oil, virgin	Olive (huile d') vierge	Olio di oliva vergine
Oxygenium	(0417)	Oxygen	Oxygène	Ossigeno
Rapae oleum raffinatum	(1369)	Rapeseed oil, refined	Colza (huile de) raffinée	Olio di colza raffinato
Sennae folii extractum siccum normatum	(1261)	Senna leaf dry extract, standardised	Séné (feuille de), extrait sec titré de	Senna foglia estratto secco titolato
Soiae oleum hydrogenatum	(1265)	Soya-bean oil, hydrogenated	Soja (huile de) hydrogénée	Olio di semi di soia idrogenato
Stramonii pulvis normatus	(0247)	Stramonium, prepared	Stramoine (poudre titrée de)	Stramonio polvere titolata
Tragacantha	(0532)	Tragacanth	Gomme adragante	Gomma adragante

TESTI IL CUI TITOLO È STATO MODIFICATO NEL SUPPLEMENTO 6.2

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.9.23.	Gas pycnometric density of solids *previously* Pycnometric density of solids	Masse volumique des solides par pycnométrie à gaz *en remplacement de* Densité pycnométrique des solides	Densità dei solidi mediante picnometria a gas *in sostituzione di* Densità picnometrica dei solidi

MONOGRAFIE

VACCINI PER USO VETERINARIO

n.	Inglese	Francese	Italiano
0065	Swine-fever vaccine (live, prepared in cell cultures), classical *previously* Swine-fever vaccine (live), classical, freeze-dried	Vaccin vivant de la peste porcine classique préparé sur cultures cellulaires *en remplacement de* Vaccin vivant cryodesséché de la peste porcine classique	Vaccino vivo della peste suina classica preparato in colture cellulari *in sostituzione di* Vaccino vivo liofilizzato della peste suina classica

MONOGRAFIE

n.	Inglese	Francese	Italiano
0356	Streptokinase concentrated solution *previously* Streptokinase bulk solution	Streptokinase (solution concentrée de) *en remplacement de* Streptokinase (solution en vrac de)	Streptochinasi soluzione concentrata *in sostituzione di* Streptochinasi soluzione "in bulk"

TESTI ELIMINATI

I testi riportati di seguito sono eliminati dalla Farmacopea Europea a partire dal 1 aprile 2008

MONOGRAFIE

VACCINI PER USO UMANO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum pertussis	(0160)	Pertussis vaccine	Vaccin coquelucheux	Vaccino per tossico

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Stanozololum	(1568)	Stanozolol	Stanozolol	Stanozololo

08A05076

DECRETO 4 luglio 2008.

Proroga del termine per l'entrata in vigore delle «Norme di buona preparazione dei radiofarmaci in medicina nucleare», contenute nel I supplemento alla XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 2003 recante «Attività di preparazione del radiofarmaco», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 2004;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2005 concernente approvazione e pubblicazione del primo supplemento alla XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, ed in particolare l'art. 2: «*omissis*... "Norme di buona preparazione dei radiofarmaci in medicina nucleare"»;

Considerato che tali norme entrano in vigore a partire dal primo giorno del trentaseiesimo mese successivo a quello della data di pubblicazione del supplemento, pubblicato in data 21 luglio 2005;

Considerato che è stata segnalata la necessità di un più lungo periodo di tempo da parte delle strutture di medicina nucleare al fine di consentire il loro completo adeguamento alle prescrizioni delle suddette norme e di non incorrere nell'eventuale blocco delle attività nelle strutture di preparazione di radiofarmaci all'interno degli ospedali che non fossero ancora adeguanti alle prescrizioni della norma;

Acquisito il parere favorevole della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale in data 7 aprile 2008;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio»;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di entrata in vigore delle «Norme di buona preparazione dei radiofarmaci in medicina nucleare» contenute nel primo supplemento alla XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 30 marzo 2005 è prorogato al 1° agosto 2009.

Roma, 4 luglio 2008

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
FAZIO

08A05119

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 giugno 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Enkeleida Bardhi, delle qualifiche professionali acquisite in paese non appartenente all'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e succes-

sive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la circolare ministeriale del 19 luglio 2002, n. 83; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in paese non comunitario dalla prof.ssa Enkeleida Bardhi, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sottoindicato, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 gennaio 2006, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2002 del 28 febbraio 2006 che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento:

Vista la nota datata 14 aprile 2008 - prot. n. 4724 con la quale l'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale svolta dall'interessata;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

Accertato che l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione di istruzione superiore «Diplome di «Mesuese e Gjuhes Frenge per Shkollen e Mesne» (Laurea in Lingua e letteratura francese) rilasciato il 3 luglio 1993 da «Të Universitetit të Tiranës» (Albania), posseduto dalla cittadina albanese Bardhi Enkeleida nata a Lushnje (Albania) il 27 aprile 1971, al cui possesso la legislazione dell'Albania, che lo ha rilasciato, subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente di «Francese» nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A - lingua straniera;

46/A - lingue e civiltà straniere.

2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A05027

DECRETO 26 giugno 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Muriel Tissot, delle qualifiche professionali acquisite in paese non appartenente all'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471 ; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto ministeriale del 9 feb-

braio 2005, n. 22; la Circolare Ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Muriel Tissot;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione francese «Certificat de Fin D'Etudes Norrnales» e «Certificat d'Aptitude Pédagogique»;

Vista la dichiarazione di valore del Consolato Generale d'Italia in Parigi, di attesta, che il titolo «Certificat de Fin D'Etudes Normales» conseguito nella sessione 1979 dalla persona interessata è un titolo ufficiale che veniva rilasciato all'epoca, al termine di due anni di studi e di formazione pedagogica presso la «Ecole Normale d'Instituteurs», istituto incaricato alla formazione dei Maestri della pubblica istruzione e che permetteva di sostenere l'esame del «Certificat d'Aptitude Pédagogique» consentendo l'accesso ai ruoli dei maestri nella scuola materna e nella scuola elementare;

Rilevato, quindi, che l'interessata possiede un titolo riconducibile alla categoria dei titoli assimilati, il cui riconoscimento è regolamentato dall'art. 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 18 giugno 2007, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC con prova orale aggiuntiva - presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 12 giugno 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Certificat de Fin D'Etudes Normales» rilasciato nella sessione del 1979 dall'Académie de Rouen (Francia);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificat d'Aptitude Pédagogique» conseguito nella sessione 1979 presso «Inspection académique» Seine-Maritime «Accademie» di Rouen (Francia), posseduto dalla prof.ssa Muriel Tissot, di cittadinanza francese, nata ad Eu - Seine-Maritime (Francia) il 9 aprile 1959, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente:

nella scuola dell'infanzia;

nella scuola primaria.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A05028

DECRETO 26 giugno 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Giuseppina Ascenzia Coceci, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presi-

dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la Circolare Ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Giuseppina Ascenzia Coceci;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione mista, laurea italiana in «Lingue e letterature straniere - indirizzo generico» e titolo di abilitazione spagnolo «Certificado De Aptitud Pedagògica»;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla presentazione della conoscenza linguistica in quanto cittadina italiana che ha conseguito tutti gli studi in Italia, ad eccezione del titolo di abilitazione;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento con successo della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 6 giugno 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: laurea in «Lingue e letterature straniere - indirizzo generico» conseguita in data 28 giugno 2000 presso l'Università degli studi di Catania;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud Pedagogica» conseguito nell'anno accademico 2005/2006 presso l'Universitad De Sevilla (Spagna), posseduto dalla prof.ssa Giuseppina Ascenzia Coceci, di cittadinanza italiana, nata a San Gregorio di Catania (Catania) il 6 maggio 1967, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di spagnolo, nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A05029

DECRETO 7 luglio 2008.

Autorizzazione all'Istituto «Accademia di scienze comportamentali e cognitive», in Parma, ad aumentare il numero massimo di allievi al corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visti il proprio decreto in data 27 ottobre 2003, con il quale l'Istituto «Accademia di scienze comportamentali e cognitive» è stato abilitato ad attivare nella sede principale di Parma, piazzale Ravenet, 5, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso da 15 a 20 unità e per l'intero corso a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento, nella seduta del 18 aprile 2008;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 13 maggio 2008 trasmessa con nota n. 244 del 29 maggio 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto «Accademia di scienze comportamentali e cognitive» abilitato ad istituire e ad attivare con decreto 27 ottobre 2003, nella sede di Parma, piazzale Ravenet, 5, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509 è autorizzato ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2008

Il direttore generale: MASIA

08A05099

DECRETO 7 luglio 2008.

Autorizzazione all'«Istituto Skinner - Scuola di specializzazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva» di Roma, ad aumentare nella sede periferica di Napoli il numero massimo di allievi.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 9 settembre 1994, con il quale l'«Istituto Skinner di formazione e ricerca» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma corsi di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'«Istituto Skinner - Scuola di specializzazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva» nella sede principale di Roma, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 9 ottobre 2001 di attivazione della sede periferica di Napoli;

Visto il decreto in data 6 aprile 2007 di trasferimento della sede periferica di Napoli;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso da 15 a 20 unità e per l'intero corso a 80 unità nella sede periferica di Napoli;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento, nella seduta del 18 aprile 2008;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 13 maggio 2008 trasmessa con nota n. 244 del 29 maggio 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. L'«Istituto Skinner - Scuola di specializzazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva» di Roma, abilitato ad istituire e ad attivare con decreti 9 ottobre 2001 e 6 aprile 2007, nella sede periferica di Napoli via Salvator Rosa, 299 - fabbricato 1, sc. 1, piano 2°, int. 6, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509 è autorizzato ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2008

Il direttore generale: MASIA

08A05100

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 luglio 2008.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia.

IL MINISTRO

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CEE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato del decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Considerato che gli aiuti concessi in base ad un regime conforme al regolamento (CEE) 1857/2006, non sono soggetti all'obbligo di notifica;

Vista la proposta della regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali del 25 ottobre 2007 nella provincia di Messina.

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sicilia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate misure di intervento, previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Messina: piogge alluvionali del 25 ottobre 2007; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Alì, Alì Terme, Fiumedinisi, Furci Siculo, Itala, Mandanici, Messina, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumera, Scaletta Zanclea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2008

Il Ministro: ZAIA

08A05113

DECRETO 7 luglio 2008.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi ;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01) e al regolamento (CEE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato del decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Considerato che gli aiuti concessi in base ad un regime conforme al regolamento (CEE) 1857/2006, non sono soggetti all'obbligo di notifica;

Vista la proposta della regione Friuli-Venezia Giulia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale;

Venti impetuosi del 27 gennaio 2008 nella provincia di Udine.

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Friuli-Venezia Giulia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate misure di intervento, previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Udine: venti impetuosi del 27 gennaio 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio del comune di Forni Avoltri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2008

Il Ministro: ZAIA

08A05117

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 giugno 2008.

Classificazione di merci pericolose ai fini del trasporto marittimo.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1º novembre 1974, e sua esecuzione e successivi emendamenti;

Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271, recante riorganizzazione del Ministero dei trasporti ed in particolare l'art. 7 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose ed in particolare l'art. 3 che prevede che il trasporto di merci pericolose deve essere effettuato in conformità alla prescrizioni del codice IMDG;

Considerato che il paragrafo 2.5.3.2.5 del succitato codice IMDG stabilisce che la classificazione dei perossidi organici deve essere fatta dall'autorità competente del Paese di origine;

Considerata la necessità di procedere alla classificazione di alcuni perossidi organici ai fini del trasporto marittimo di merci pericolose:

Decreta:

Articolo unico

I prodotti elencati e classificati negli allegati 1, 2, 3 e 4 al presente decreto sono ammessi al trasporto marittimo in imballaggi, in contenitori intermedi ed in cisterna, secondo le modalità e con le prescrizioni stabilite negli allegati stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2008

Il comandante generale: POLLASTRINI

Allegato 1

2.5.3.2.4 Elenco dei perossidi organici già classificati in imballaggi

Note: I codici del "Metodo di imballaggio" da "OP1" a "OP8" si riferiscono ai metodi di imballaggio delle istruzioni di imballaggio P520. I perossidi da trasportare dovranno soddisfare la classificazione e le temperature di controllo e di emergenza (derivate dalla TDAA-SADT) come elencate. Per le materie ammesse in IBCs, vedere l'istruzione di imballaggio IBC520, e per quelle ammesse in cisterna, vedere l'istruzione di imballaggio della cisterna mobile T23.

Numero (rubrica generica)	PEROSSIDO ORGANICO	Concentrazione (%)	Diluente tipo A (%)	Diluente tipo B (%) (1)	Solido inerte (%)	Acqua (%)	Metodo di imballaggio	Temperatura di controllo (%)	Temperatura di emergenza (%)	Rischi sussidiari e note
3109	**ACIDO FTALIMMIDOPEROSSIESANOICO** Stabilizzanti (2%)	20				78	OP8			
3109	**ACIDO PEROSSIACETICO, TIPO F**, stabilizzato Miscela con: perossido di idrogeno (19-20%), acido acetico (10%) e stabilizzante (1-2%)	4,5 - 5,4				63,5	OP8			(13) (16) (19)
3109	**ACIDO PEROSSIACETICO, TIPO F**, stabilizzato Miscela con: perossido di idrogeno (23,5%), acido acetico (13,2%), acido solforico (1%) e stabilizzante (2%)	10,4				49,9	OP8			(13) (16) (19)
3109	**ACIDO PEROSSIACETICO, TIPO F**, stabilizzato Miscela con: perossido di idrogeno (19-20%), acido acetico (17%) e stabilizzante (2%)	12 - 13				48	OP8			(13) (16) (19)
3109	**ACIDO PEROSSIACETICO, TIPO F**, stabilizzato Miscela con: perossido di idrogeno (14,3%), acido acetico (28%), acido solforico (1%) e stabilizzante (2%)	15,1				39,6	OP8			(13) (16) (19)
3109	**ACIDO PEROSSIACETICO, TIPO F**, stabilizzato Miscela con: perossido di idrogeno (24%), acido acetico (14,5%), acido solforico (1%) e stabilizzante (2%)	15,1				43,4	OP8			(13) (16) (19)

Allegato 1

2.5.3.2.4 Elenco dei perossidi organici già classificati in imballaggi

Numero (rubriche generiche)	PEROSSIDI ORGANICI	Concentra-zione (%)	Diluente tipo A (%)	Diluente tipo B (%) (1)	Solido inerte (%)	Acqua (%)	Metodo di imballaggio	Temperatura di controllo (%)	Temperatura di emergenza (%)	Rischi sussidiari e note
3109	**ACIDO PEROSSIACETICO, TIPO F,** stabilizzato Miscela con: perossido di idrogeno (23,5%), acido acetico (14,8%), acido solforico (1%) e stabilizzante (2,2%)	15,4				43,1	OP8			(13) (16) (19)
3109	**ACIDO PEROSSIACETICO, TIPO F,** stabilizzato Miscela con: perossido di idrogeno (16,9%), acido acetico (21%), acido solforico (1%) e stabilizzante (2,2%)	15,6				43,3	OP8			(13) (16) (19)
3109	**ACIDO PEROSSIACETICO, TIPO F,** stabilizzato Miscela con: perossido di idrogeno (20,5%), acido acetico (15,9%), acido solforico (1%) e stabilizzante (2,2%)	15,9				44,5	OP8			(13) (16) (19)
3110	**ACIDO FTALIMMIDOPEROSSIESANOICO** Stabilizzanti (3%)	88				9	OP8			
3110	**ACIDO FTALIMMIDOPEROSSIESANOICO**	75,5			1,5	23	OP8			

Note: Le note e le prescrizioni da applicare sono quelle riportate nel Codice IMDG.

Allegato 2

Parte 3 - *Lista delle Merci Pericolose e quantità limitate in esenzione*

N° ONU	Nome di Spedizione Appropriato (NSA)	Classe o Divi-sione	Rischio(i) Sussidiario	Gruppo di imbal-laggio	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio		IBC	
							Istruzioni	Disposi-zioni	Istruzioni	Disposi-zioni
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3109	**PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO ACIDO FTALIMMIDOPEROSSIESANOICO 20%** in miscela con acqua (78%) e stabilizzanti (2%)	5.2	-	-	122 274 323	125 m*l*	P520	-	IBC520	-
3109	**PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO ACIDO PEROSSIACETICO 4,5-5,4%** in miscela con perossido di idrogeno (19-20%), acido acetico (10%), stabilizzante (1-2%) ed acqua (≥63,5%)	5.2	-	-	122 274 323	125 m*l*	P520	-	IBC520	-
3109	**PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO ACIDO PEROSSIACETICO 10,4%** in miscela con perossido di idrogeno (23,5%), acido acetico (13,2%), acido solforico (1%), stabilizzante (2%) ed acqua (49,9%)	5.2	-	-	122 274 323	125 m*l*	P520	-	IBC520	-
3109	**PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO ACIDO PEROSSIACETICO 12-13%** in miscela con perossido di idrogeno (19-20%), acido acetico (17%), stabilizzante (2%) ed acqua (≥48%)	5.2	-	-	122 274 323	125 m*l*	P520	-	IBC520	-
3109	**PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO ACIDO PEROSSIACETICO 15,1%** in miscela con perossido di idrogeno (14,3%), acido acetico (28%), acido solforico (1%), stabilizzante (2%) ed acqua (39,6%)	5.2	-	-	122 274 323	125 m*l*	P520	-	IBC520	-
3109	**PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO ACIDO PEROSSIACETICO 15,1%** in miscela con perossido di idrogeno (24%), acido acetico (14,5%), acido solforico (1%), stabilizzante (2%) ed acqua (43,4%)	5.2	-	-	122 274 323	125 m*l*	P520	-	IBC520	-
3109	**PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO ACIDO PEROSSIACETICO 15,4%** in miscela con perossido di idrogeno (23,5%), acido acetico (14,8%), acido solforico (1%), stabilizzante (2,2%) ed acqua (43,1%)	5.2	-	-	122 274 323	125 m*l*	P520	-	IBC520	-
3109	**PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO ACIDO PEROSSIACETICO 15,6%** in miscela con perossido di idrogeno (16,9%), acido acetico (21%), acido solforico (1%), stabilizzante (2,2%) ed acqua (43,3%)	5.2	-	-	122 274 323	125 m*l*	P520	-	IBC520	-
3109	**PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO ACIDO PEROSSIACETICO 15,9%** in miscela con perossido di idrogeno (20,5%), acido acetico (15,9%), acido solforico (1%), stabilizzante (2,2%) ed acqua (44,5%)	5.2	-	-	122 274 323	125 m*l*	P520	-	IBC520	-
3110	**PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, SOLIDO ACIDO FTALIMMIDOPEROSSIESANOICO 88%** in miscela con acqua (9%) e stabilizzanti (3%)	5.2	-	-	122 274 323	500 g	P520	-	IBC520	-
3110	**PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, SOLIDO ACIDO FTALIMMIDOPEROSSIESANOICO 75,5%** in miscela con acqua (23%) e solido inerte (1,5%)	5.2	-	-	122 274 323	500 g	P520	-	IBC520	-

Cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa			EmS	Stivaggio e segregazione	Proprietà e osservazioni	N° ONU
Cisterna IMO Istruzioni	Cisterna ONU Istruzioni	Disposi-zioni				
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
-	-	-	F-J, S-R	Categoria D. "Separato da" acidi e alcali. Vedere 7.2.1.13.1.2.	Si decompone ad alte temperature o in fuoco. Brucia vigorosamente. Miscibile in acqua. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.	**3109**
-	T23	-	F-J, S-R	Categoria D. "Separato da" acidi e alcali. Vedere 7.2.1.13.1.2.	Si decompone ad alte temperature o in fuoco. Brucia vigorosamente. Miscibile in acqua. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.	**3109**
-	T23	-	F-J, S-R	Categoria D. "Separato da" acidi e alcali. Vedere 7.2.1.13.1.2.	Si decompone ad alte temperature o in fuoco. Brucia vigorosamente. Miscibile in acqua. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.	**3109**
-	T23	-	F-J, S-R	Categoria D. "Separato da" acidi e alcali. Vedere 7.2.1.13.1.2.	Si decompone ad alte temperature o in fuoco. Brucia vigorosamente. Miscibile in acqua. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.	**3109**
-	T23	-	F-J, S-R	Categoria D. "Separato da" acidi e alcali. Vedere 7.2.1.13.1.2.	Si decompone ad alte temperature o in fuoco. Brucia vigorosamente. Miscibile in acqua. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.	**3109**
-	T23	-	F-J, S-R	Categoria D. "Separato da" acidi e alcali. Vedere 7.2.1.13.1.2.	Si decompone ad alte temperature o in fuoco. Brucia vigorosamente. Miscibile in acqua. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.	**3109**
-	T23	-	F-J, S-R	Categoria D. "Separato da" acidi e alcali. Vedere 7.2.1.13.1.2.	Si decompone ad alte temperature o in fuoco. Brucia vigorosamente. Miscibile in acqua. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.	**3109**
-	T23	-	F-J, S-R	Categoria D. "Separato da" acidi e alcali. Vedere 7.2.1.13.1.2.	Si decompone ad alte temperature o in fuoco. Brucia vigorosamente. Miscibile in acqua. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.	**3109**
-	T23	-	F-J,S-R	Categoria D. "Separato da" acidi e alcali. Vedere 7.2.1.13.1.2.	Si decompone ad alte temperature o in fuoco. Brucia vigorosamente. Solubile in acqua. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.	**3109**
-	-	-	F-J,S-R	Categoria D. "Separato da acidi e alcoli.	Si decompone ad alte temperature o in fuoco. Brucia vigorosamente. Parzialmente solubile in acqua. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.	**3110**
-	-	-	F-J,S-R	Categoria D. "Separato da acidi e alcoli.	Si decompone ad alte temperature o in fuoco. Brucia vigorosamente. Parzialmente solubile in acqua. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.	**3110**

Allegato 3

Parte 4 - ***Disposizioni per imballaggi e cisterne***

Capitolo 4.1 - ***Utilizzo di imballaggi, inclusi IBCs e grandi imballaggi***

4.1.4.2 Istruzioni di imballaggio concernenti l'uso di IBCs

IBC520	**ISTRUZIONI DI IMBALLAGGIO**				**IBC520**
Queste istruzioni si applicano ai perossidi organici ed alle sostanze auto-reattive di tipo F.					
I sotto elencati IBCs sono autorizzati per le formulazioni elencate, a condizioni che soddisfino le disposizioni generali dei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 e le disposizioni speciali del punto 4.1.7.2. Per formulazioni non elencate qui sotto, possono essere utilizzati solo IBCs che sono approvati dalla competente autorità (vedere 4.1.7.2.2).					
N° ONU	**Perossido organico**	**Tipo di IBC**	**Quantità massima (litri)**	**Temperatura di controllo**	**Temperatura di emergenza**
3109	**PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO** **ACIDO PEROSSIACETICO 4,5-5,4%** in miscela con perossido di idrogeno (19-20%), acido acetico (10%), stabilizzante (1-2%) ed acqua (≥63,5%) **ACIDO PEROSSIACETICO 10,4%** in miscela con perossido di idrogeno (23,5%), acido acetico (13,2%), acido solforico (1%), stabilizzante (2%) ed acqua (49,9%) **ACIDO PEROSSIACETICO 12-13%** in miscela con perossido di idrogeno (19-20%), acido acetico (17%), stabilizzante (2%) ed acqua (≥48%) **ACIDO PEROSSIACETICO 15,1%** in miscela con perossido di idrogeno (14,3%), acido acetico (28%), acido solforico (1%), stabilizzante (2%) ed acqua (39,6%) **ACIDO PEROSSIACETICO 15,1%** in miscela con perossido di idrogeno (24%), acido acetico (14,5%), acido solforico (1%), stabilizzante (2%) ed acqua (43,4%) **ACIDO PEROSSIACETICO 15,4%** in miscela con perossido di idrogeno (23,5%), acido acetico (14,8%), acido solforico (1%), stabilizzante (2,2%) ed acqua (43,1%) **ACIDO PEROSSIACETICO 15,6%** in miscela con perossido di idrogeno (16,9%), acido acetico (21%), acido solforico (1%), stabilizzante (2,2%) ed acqua (43,3%) **ACIDO PEROSSIACETICO 15,9%** in miscela con perossido di idrogeno (20,5%), acido acetico (15,9%), acido solforico (1%), stabilizzante (2,2%) ed acqua (44,5%)	31H1 31HA1 31A	1500 1500 1500		

4.2.5.2.6 Istruzioni per cisterna mobile

T23	**ISTRUZIONI PER CISTERNA MOBILE**							**T23**
Questa istruzione per cisterna mobile si applica alle sostanze della classe 4.1 ed ai perossidi organici della classe 5.2. Devono essere soddisfatte le disposizioni generali del punto 4.2.1 e le disposizioni del punto 6.7.2. Devono essere inoltre soddisfatte le specifiche disposizioni delle sostanze auto-reattive della classe 4.1 e dei perossidi organici della classe 5.2 del punto 4.2.1.13.								
N° ONU	**Sostanza**	**Pressione minima di prova (bar)**	**Spessore minimo serbatoio (mm - tipo acciaio)**	**Requisiti delle aperture sul fondo**	**Requisiti dei dispositivi di decompres-sione**	**Grado di riempi-mento**	**Tempera-tura di controllo**	**Tempera-tura di emergenza**
3109	**PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO** **ACIDO PEROSSIACETICO 4,5-5,4%** in miscela con perossido di idrogeno (19-20%), acido acetico (10%), stabilizzante (1-2%) ed acqua (≥63,5%) **ACIDO PEROSSIACETICO 10,4%** in miscela con perossido di idrogeno (23,5%), acido acetico (13,2%), acido solforico (1%), stabilizzante (2%) ed acqua (49,9%) **ACIDO PEROSSIACETICO 12-13%** in miscela con perossido di idrogeno (19-20%), acido acetico (17%), stabilizzante (2%) ed acqua (>48%) **ACIDO PEROSSIACETICO 15,1%** in miscela con perossido di idrogeno (14,3%), acido acetico (28%), acido solforico (1%), stabilizzante (2%) ed acqua (39,6%) **ACIDO PEROSSIACETICO 15,1%** in miscela con perossido di idrogeno (24%), acido acetico (14,5%), acido solforico (1%), stabilizzante (2%) ed acqua (43,4%) **ACIDO PEROSSIACETICO 15,4%** in miscela con perossido di idrogeno (23,5%), acido acetico (14,8%), acido solforico (1%), stabilizzante (2,2%) ed acqua (43,1%) **ACIDO PEROSSIACETICO 15,6%** in miscela con perossido di idrogeno (16,9%), acido acetico (21%), acido solforico (1%), stabilizzante (2,2%) ed acqua (43,3%) **ACIDO PEROSSIACETICO 15,9%** in miscela con perossido di idrogeno (20,5%), acido acetico (15,9%), acido solforico (1%), stabilizzante (2,2%) ed acqua (44,5%)	4	Vedere 6.7.2.4.2	Vedere 6.7.2.6.3	Vedere 6.7.2.8.2, 4.2.1.13.6, 4.2.1.13.7, 4.2.1.13.8	Vedere 4.2.1.13.13		

08A05030

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 10 luglio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia e sezioni staccate di Voghera e di Vigevano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 7342 del 16 giugno 2008 del direttore dell'Ufficio provinciale di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare delle sedi di Pavia, Vigevano e Voghera nel giorno 12 giugno 2008, dalle ore 9.30 e fino alla fine del servizio;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia e delle sezione staccate di Voghera e di Vigevano, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, è dipeso dalle condizioni di progressivo degrado delle prestazioni dei servizi applicativi, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1409 in data 3 luglio 2008 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia e delle sezioni staccate di Voghera e di Vigevano, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, nel giorno 12 giugno 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 10 luglio 2008

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

08A05109

LIBERA UNIVERSITÀ DELLA SICILIA CENTRALE «KORE» DI ENNA

DECRETO 12 giugno 2008.

Emanazione dello statuto.

IL PRESIDENTE

Visto lo statuto della libera università approvato con decreto ministeriale 5 maggio 2005;

Vista la deliberazione del Comitato tecnico organizzativo n. 44 del 26 maggio 2008, assunta all'unanimità, con la quale è stato approvato lo schema di nuovo statuto, nel testo in precedenza favorevolmente esitato dal collegio dei revisori dei conti;

Atteso che con la deliberazione di cui sopra il Comitato ha dato mandato al Presidente dell'Università di inoltrare formalmente il nuovo statuto al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e lo ha, altresì, autorizzato «ad apportare eventuali aggiustamenti al testo che dovessero risultare necessari in sede di istruttoria da parte dello stesso Ministero, ed a provvedere agli atti consequenziali fino alla pubblicazione»;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Fondazione Kore del 26 maggio 2008, assunta all'unanimità, con la quale lo schema di nuovo Statuto è stato approvato negli stessi termini precedentemente adottati dal Comitato tecnico organizzativo;

Dato atto che, al fine di adempiere al mandato dell'organo collegiale di governo dell'Università, sono stati attivati immediatamente i necessari contatti con l'Ufficio ministeriale preposto all'istruttoria degli statuti degli atenei;

Vista la propria nota prot. n. 6021/08 del 29 maggio 2008, con la quale lo schema finale dello statuto, opportunamente coordinato ai sensi della già citata deliberazione n. 44/2008, è stato formalmente inoltrato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il controllo di legittimità e di merito;

Vista la comunicazione prot. n. 2082 in data 11 giugno 2008 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione generale per l'Università - Ufficio I, pervenuta via fax in pari data, con la quale, in relazione alla proposta di nuovo statuto, vengono formulate le seguenti osservazioni:

all'art. 3, comma 3, espungere dal testo i punti 3.5 e 3.6;

all'art. 17, comma 5, si ravvisa l'opportunità che la durata in carica dell'Ombudsman sia equiparata a quella degli altri organi, prevista in via generale di tre anni;

all'art. 21, si invita ad introdurre un apposito comma con il quale si dispone che tutti gli organi collegiali sono tenuti a dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento;

all'art. 25, comma 4, si invita a sostituire il riferimento al decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242 con la locuzione «dalle norme vigenti in materia»;

all'art. 25, espungere il comma 5;

Tenuto conto del mandato ricevuto dal Comitato tecnico organizzativo con la già citata deliberazione n. 44/2008, che autorizza il Presidente ad accogliere nel testo le osservazioni formulate dal Ministero;

Considerato che le modifiche richieste dal MIUR non incidono sulla struttura fondamentale dello schema approvato;

Ritenuto pertanto di apportare al testo finale le seguenti modifiche:

all'art. 3, comma 3: sono eliminati dal testo i punti 3.5 e 3.6;

all'art. 17, comma 5: nel secondo periodo, la parola «due» è sostituita con la parola «tre»;

all'art. 21: al comma 4, la frase fino alla virgola e sostituita con l'espressione «Tutti gli organi collegiali sono tenuti a dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento»;

all'art. 25, comma 4: le parole «nel decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242» sono sostituite con la locuzione «dalle norme vigenti in materia»;

all'art. 25: è espunto dal testo l'intero comma 5;

Preso atto che con la già riferita nota prot. n. 2082 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica che «Sulle altre parti del testo proposto non si hanno osservazioni da formulare»;

Visto l'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 10, comma 2, punto 9 del vigente statuto della Libera Università;

Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione del nuovo statuto di autonomia dell'Università di Enna;

Decreta:

1. È emanato lo statuto di autonomia dell'Università Kore di Enna nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. Il medesimo testo verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Lo statuto di autonomia dell'Università Kore di Enna entra in vigore nel primo giorno feriale successivo al quindicesimo giorno di pubblicazione all'Albo dell'Università e sul sito internet ufficiale dell'Ateneo. Con l'entrata in vigore del nuovo statuto è abrogato il precedente statuto approvato con decreto ministeriale 5 maggio 2005.

Enna, 12 giugno 2008

Il presidente: SALERNO

STATUTO DI AUTONOMIA DELL'UNIVERSITÀ KORE DI ENNA – UKE

Approvato dal Comitato tecnico organizzativo in data 26 maggio 2008
Approvato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Kore in data 26 maggio 2008
Parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti in data 20 maggio 2008
Emanato, dopo l'esame di legittimità e di merito del Ministero, con D.P.50 del 12 giugno 2008

STATUTO DI AUTONOMIA
DELL'UNIVERSITÀ KORE DI ENNA - UKE

Articolo 1 (Istituzione)

1. L'Università degli Studi di Enna "Kore", in breve "Università Kore di Enna" o "UKE", è una università libera non statale, dotata di personalità giuridica, legalmente riconosciuta con DM 5 maggio 2005. L'UKE appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'articolo 1, punto 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592.
2. Il presente Statuto si configura come l'espressione fondamentale del suo ordinamento autonomo, secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione e nei limiti e modalità stabiliti dalle leggi dello Stato. L'Ateneo ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa e patrimoniale disciplinata da appositi regolamenti approvati ai sensi della vigente normativa.
3. Costituiscono denominazioni ufficiali dell'UKE l'originaria intitolazione "Libera Università della Sicilia centrale Kore di Enna" e, nelle relazioni internazionali, ove necessario, l'espressione inglese "Kore University of Enna".
4. Il Logo della Libera Università è allegato al presente Statuto e ne fa parte integrante. Esso riporta l'immagine della divinità greca Kore contornata dalla scritta in latino "Studiorum Universitas Hennae" e dalla dizione in piccolo "Libera Università Kore Enna" a sua volta sormontata dalle dodici stelle della bandiera dell'Unione Europea.

Articolo 2 (Sede)

1. La sede dell'UKE e dei suoi organi centrali è nella città di Enna. L'UKE può inoltre istituire ed attivare Facoltà e Corsi, nel rispetto dello Statuto e delle disposizioni vigenti, anche in località diverse dalla propria sede centrale. L'individuazione della città di Enna quale sede centrale non è soggetta a modifiche statutarie. Delegazioni e rappresentanze possono essere costituite in Italia e all'estero, al fine di svolgere, anche in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Ateneo, attività di promozione e sviluppo della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali.

Articolo 3 (Finalità)

1. L'UKE nasce con la finalità specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948. Secondo le indicazioni della Fondazione Kore, l'UKE è istituita con lo scopo di rendere effettivi e concreti la cooperazione internazionale e il rapporto tra le storie, le culture, il patrimonio scientifico delle diverse sponde del bacino del Mediterraneo, da una parte, e la ricerca e la formazione universitaria, dall'altra. In particolare, all'UKE è assegnato il compito di implementare questo rapporto e di finalizzarlo allo sviluppo sociale, economico e scientifico dei singoli cittadini e delle popolazioni, intervenendo specificamente nei segmenti dell'alta formazione delle nuove generazioni, della formazione di eccellenza, della formazione continua e della formazione a distanza anche mediante procedure e tecniche di e-learning.

2. Professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti, quali componenti dell'UKE, contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al raggiungimento dei fini istituzionali.
3. L'Università rilascia i seguenti titoli di primo e di secondo livello:
   3.1. laurea (L);
   3.2. laurea specialistica o magistrale (LS - LM);
   3.3. diploma di specializzazione (DS);
   3.4. dottorato di ricerca (DR).
4. L'UKE può istituire altresì ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Università e può attivare, disciplinandoli nel Regolamento Didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o della laurea specialistica o magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

Articolo 4 (Risorse finanziarie)

1. L'UKE è promossa e sostenuta dalla "Fondazione per la Libera Università Kore della Sicilia Centrale con sede in Enna" (di seguito "Fondazione Kore"), che è garante del perseguimento dei fini istituzionali, provvede ai mezzi necessari per il funzionamento e ne assicura la governance attraverso la designazione del Presidente dell'Università e della maggioranza dei componenti del Consiglio dell'Università di cui al successivo articolo 7.
2. Oltre al sostegno della Fondazione Kore, all'Università sono destinati contributi, tasse e diritti versati dagli studenti nonché tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo. Allo sviluppo dell'UKE potranno altresì concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori.

Articolo 5 (Relazioni)

1. In coerenza con la missione affidata dalla Fondazione, l'UKE instaura ed intrattiene in linea preferenziale relazioni culturali, didattiche e scientifiche con istituzioni pubbliche e private e con altre università del Mediterraneo e di altre regioni geopolitiche e, a tale riguardo, promuove e sostiene lo svolgimento in lingua straniera di corsi o parti di corsi di studio.
2. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'UKE intrattiene rapporti con enti pubblici e privati. Può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Può costituire, partecipare a, e/o controllare società di capitali, e costituire centri e servizi interdipartimentali e interuniversitari e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della creazione di imprese. Può altresì promuovere consorzi o partecipare a consorzi con altre università e soggetti pubblici e privati.

Articolo 6 (Organi)

1. Sono Organi centrali di governo dell'Università:
   1.1. il Consiglio dell'Università;
   1.2. la Giunta esecutiva;
   1.3. il Presidente;
   1.4. il Senato accademico;
   1.5. il Rettore.
2. E' organo centrale di gestione il Direttore amministrativo, nominato ai sensi del successivo articolo 28.

Articolo 7 (Composizione del Consiglio dell'Università)

1. Il Consiglio dell'Università si compone di 20 membri, e precisamente:
   1.1. il Rettore, eletto ai sensi del successivo articolo 12;
   1.2. tre docenti, appartenenti a tre diverse Facoltà, in rappresentanza dei professori di I e di II fascia e dei ricercatori di ruolo dell'Università, designati dal Presidente;
   1.3. un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, designato dal Ministro;
   1.4. un rappresentante della Regione siciliana, designato dal Presidente della Regione;
   1.5. un rappresentante della Provincia regionale di Enna, designato dal Presidente della Provincia;
   1.6. un rappresentante del Comune di Enna, designato dal Sindaco;
   1.7. un rappresentante degli studenti, eletto dall'Assemblea dei rappresentanti degli studenti;
2. Fanno inoltre parte del Consiglio undici rappresentanti dei promotori designati dal Presidente della Fondazione Kore, dei quali uno, indicato come Presidente, esercita le funzioni previste al successivo articolo 10.

Articolo 8 (Competenze del Consiglio dell'Università)

1. Il Consiglio dell'Università è il massimo organo di governo, di programmazione e di indirizzo generale dell'Università. Le sue sedute sono pubbliche, salvo i casi nei quali si discuta di persone identificate.
2. Spetta in particolare al Consiglio dell'Università:
   2.1. determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università, deliberare i relativi programmi e i criteri generali per l'attivazione di strutture e servizi;
   2.2. deliberare, con il voto favorevole della metà più uno dei componenti in carica, le eventuali modifiche allo Statuto dell'Università, acquisito il parere della Fondazione Kore nonché, qualora si tratti di elementi concernenti l'organizzazione didattica e scientifica, sentito il Senato accademico;
   2.3. deliberare, su proposta del Senato accademico, il regolamento didattico di Ateneo;
   2.4. deliberare il Regolamento generale di Ateneo e le relative modificazioni e integrazioni su proposta della Giunta esecutiva;
   2.5. eleggere il Rettore in conformità a quanto previsto nel successivo articolo 12;
   2.6. approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
   2.7. deliberare i finanziamenti destinati alle attività di ricerca;
   2.8. deliberare sui criteri per la determinazione delle tasse di iscrizione e dei contributi a carico degli studenti, degli eventuali esoneri nonché sui criteri per il conferimento di provvidenze e borse di studio, di perfezionamento e di ricerca;
   2.9. deliberare in ordine alla costituzione di società, consorzi e fondazioni o alla partecipazione ad essi dell'Università;
   2.10. adottare gli atti regolamentari concernenti le assunzioni del personale dell'Università, gli acquisti di beni e servizi e i codici comportamentali della comunità universitaria.
3. Il Consiglio dell'Università è convocato almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Articolo 9 (Giunta esecutiva)

1. La Giunta esecutiva è composta dal Presidente dell'Università, che la presiede, dal Rettore e da tre componenti nominati dal Presidente tra i membri del Consiglio dell'Università designati dalla Fondazione Kore. Tra questi ultimi, il Presidente designa il Vice Presidente, che lo sostituisce nell'ordinaria amministrazione nei casi di assenza o di impedimento.

2. La Giunta esecutiva delibera in base ai poteri ad essa delegati dal Consiglio dell'Università, ha inoltre compiti preparatori rispetto alle deliberazioni concernenti materie di competenza dello stesso Consiglio, collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Università ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
3. In particolare, la Giunta esecutiva ha poteri deliberanti sulle seguenti materie:
   3.1. sui regolamenti per i quali non sia espressamente prevista la competenza del Consiglio dell'Università o del Senato accademico;
   3.2. sull'istituzione di tutte le strutture dell'Università, nonché, in base alle proposte del Senato accademico o dei Consigli di Facoltà di cui all'articolo 14, sull'attivazione dei Corsi di studio;
   3.3. sui settori scientifico-disciplinari ai quali attribuire i posti vacanti per professori e ricercatori di ruolo o con incarico pluriennale, sentito il Senato accademico;
   3.4. sulle nomine dei professori di ruolo o con incarico pluriennale da chiamare alle cattedre stesse, acquisite le proposte dei Consigli di Facoltà;
   3.5. sulla definizione, in base agli ordinamenti dei corsi di studio, degli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e degli incarichi e contratti da conferire, per lo svolgimento dell'attività didattica, a professori e ricercatori di altre università e a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
   3.6. sulle modalità di ammissione degli studenti ai singoli Corsi di studio, acquisite le proposte del Senato accademico ovvero dei Consigli di Facoltà o dei Consigli di Corso di studio di cui al successivo articolo 15;
   3.7. su tutto quanto si riferisca ad acquisizione, cessione, accettazione a qualsiasi titolo del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Università, in base agli indirizzi generali dettati dal Consiglio dell'Università.
4. La Giunta delibera inoltre:
   4.1. sul recepimento dei contratti di lavoro e il trattamento economico del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo;
   4.2. sulle indennità e il trattamento di missione per i componenti degli organi centrali dell'Università e dei docenti e ricercatori ai quali siano stati conferiti incarichi di direzione di strutture di ateneo;
   4.3. sulla determinazione degli organici del personale non docente;
   4.4. sui provvedimenti disciplinari a carico dei docenti e degli studenti, su proposta del Rettore e sentito l'Ombudsman;
   4.5. sullo schema di bilancio, la relazione al conto consuntivo e lo schema dei finanziamenti per la ricerca;
   4.6. sulle manutenzioni straordinarie degli immobili e le dotazioni straordinarie afferenti alle strutture didattiche, scientifiche e tecnico-amministrative, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
5. In caso di necessità e d'urgenza la Giunta esecutiva può deliberare anche in ordine alle materie di competenza del Consiglio dell'Università, fatta eccezione per le modifiche statutarie. Di tali deliberazioni il Presidente riferisce al Consiglio dell'Università per la ratifica nella prima riunione utile.

Articolo 10 (Presidente dell'Università)

1. Il Presidente dell'Università esercita tutte le funzioni attribuite per norma di legge al legale rappresentante dell'UKE. Ha, con firma libera, la rappresentanza dell'Università di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziali, ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

2. Il Presidente dell'Università è il garante del rispetto dello Statuto e dell'adempimento delle finalità in esso previste ed esercita funzione di iniziativa, di coordinamento e di attuazione.
3. Spetta tra l'altro al Presidente:
   3.1. emanare lo Statuto dell'Università;
   3.2. emanare i Regolamenti, fatta eccezione per il Regolamento didattico di Ateneo;
   3.3. vigilare sul rispetto dei Programmi di sviluppo dell'Università e disporre i relativi provvedimenti;
   3.4. impartire le direttive necessarie ad assicurare la realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Università;
   3.5. emanare i provvedimenti di istituzione delle strutture dell'Università, fatte salve le competenze degli altri organi per l'istituzione delle strutture didattiche e di ricerca;
   3.6. disporre l'attivazione di tutte le strutture dell'Università, con l'eccezione dei Corsi di studio attivati con delibera della Giunta esecutiva, ed assegnare ad esse le relative risorse umane e, ove previsto, finanziarie e strumentali;
   3.7. emanare i bandi pubblici per le assunzioni del personale docente e non docente a tempo determinato ed indeterminato e per il conferimento di contratti di lavoro;
   3.8. conferire incarichi professionali e di consulenza ad esperti di fiducia, anche esterni al'Università qualora non sia possibile od opportuno provvedere con personale interno;
   3.9. provvedere alle nomine, alle designazioni e alle revoche interne ed esterne, riferite alla competenza dell'Università, ivi comprese quelle degli organi individuali e collegiali e del personale assunto o incaricato a qualsiasi titolo, fatte salve le prerogative della Fondazione Kore;
   3.10. provvedere in ordine alla determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, degli esoneri, delle esenzioni e delle premialità in favore degli stessi, sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio dell'Università;
   3.11. promuovere indagini e verifiche amministrative sull'attività delle strutture, dei servizi e degli uffici, nonché assumere o conferire poteri sostitutivi nei casi di inerzia, nell'interesse del buon funzionamento dell'Università.
4. Spettano infine al Presidente tutte le competenze che nel presente Statuto non sono espressamente attribuite ad altri Organi individuali e collegiali, fatte salve le competenze del Rettore in materia didattica e scientifica.
5. Nell'eventualità che non sia possibile la regolare convocazione del Consiglio dell'Università o della Giunta esecutiva, il Presidente, nelle materie di competenza degli stessi organi, può adottare provvedimenti di necessità e d'urgenza che saranno comunque portati a ratifica degli organi collegiali competenti.
6. Il Presidente può di volta in volta delegare i poteri di firma e di rappresentanza attribuitigli dallo Statuto al Vice Presidente, al Rettore o, ai sensi del successivo articolo 28, al Direttore amministrativo.

Articolo 11 (Senato accademico)

1. Il Senato accademico è composto dal Rettore, che lo presiede, e dai Presidi delle Facoltà istituite.
2. Il Senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono attribuite dalle norme dell'ordinamento universitario.
3. In particolare il Senato accademico:
   3.1. detta gli indirizzi generali per la gestione delle strutture didattiche e scientifiche;
   3.2. delibera l'istituzione dei Corsi di studio ed interviene sulle modificazioni che li riguardano;

3.3. delibera sui programmi di ricerca e sugli indirizzi generali per la ricerca scientifica;
3.4. delibera i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti interni per la ricerca scientifica;
3.5. fissa i criteri generali per l'ammissione degli studenti ai corsi di studio e per la valutazione del rendimento negli studi in itinere e finale;
3.6. delibera le proposte agli altri Organi dell'Ateneo in ordine al programma generale di sviluppo dell'Università, alla formulazione dello schema di Bilancio, alla determinazione degli organici del personale docente, alle modifiche allo Statuto ed ai Regolamenti.

4. Il Senato elabora il Regolamento didattico di Ateneo ed approva i Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio.

Articolo 12 (Rettore)

1. Il Rettore, proposto dalla Fondazione Kore tra personalità del mondo accademico di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, è eletto dal Consiglio dell'Università a maggioranza dei suoi componenti e dura in carica tre anni, con possibilità di riconferma.
2. Il Rettore:
   2.1. rappresenta l'Università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;
   2.2. firma con il Direttore amministrativo i titoli accademici;
   2.3. sovrintende e coordina le attività didattiche e scientifiche dell'Università e vigila sui finanziamenti destinati alla ricerca;
   2.4. assicura il coordinamento dei lavori del Senato accademico con il Consiglio dell'Università e con la Giunta esecutiva;
   2.5. cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico, del Consiglio dell'Università e della Giunta esecutiva in materia scientifica e didattica;
   2.6. propone i docenti per la nomina dei Presidi, dei Presidenti dei Corsi di studio e dei responsabili delle strutture di ricerca e può conferire incarichi di studio senza oneri per l'Università;
   2.7. promuove l'attività disciplinare sui docenti e sugli studenti e propone i relativi provvedimenti alla Giunta esecutiva;
   2.8. riferisce con relazione annuale al Consiglio dell'Università sull'attività scientifica e didattica dell'ateneo;
   2.9. designa, tra i membri del Senato accademico, il Pro-Rettore, che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.
3. A conclusione dei relativi procedimenti di competenza degli altri Organi centrali dell'Università, spetta inoltre al Rettore provvedere a:
   3.1. emanare, con proprio decreto, il Regolamento didattico di Ateneo e le integrazioni e modifiicazioni che lo riguardano;
   3.2. decretare l'istituzione e l'attivazione di tutti i Corsi di studio e degli eventuali insegnamenti integrativi;
   3.3. nominare, con propri decreti, le Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa relative ai posti di ruolo dei docenti e dei ricercatori ed approvarne gli atti.
4. Il Rettore esercita infine tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto. Nei casi di necessità e di urgenza, il Rettore può adottare gli atti di competenza del Senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva.

Articolo 13 (Facoltà e Corsi di studio)

1. La promozione e l'organizzazione delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli accademici, nonché di tutte le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, competono alle singole Facoltà dell'Ateneo.

2. Alle Facoltà compete, inoltre, l'organizzazione delle altre attività didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. L'Università Kore di Enna comprende inizialmente le Facoltà di Beni culturali, di Economia, di Giurisprudenza, di Ingegneria, di Scienze della formazione. Ulteriori Facoltà, o fusioni di quelle esistenti, saranno previste nel solo Regolamento didattico di Ateneo.
4. Le Facoltà hanno autonomia scientifica e didattica nell'ambito del presente Statuto.
5. Sono organi della Facoltà:
   5.1. il Preside;
   5.2. il Consiglio di Facoltà;
   5.3. i Consigli di Corso di studi.

Articolo 14 (Consiglio di Facoltà e Preside di Facoltà)

1. Il Consiglio di Facoltà è istituito in ogni facoltà attiva ed è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia assegnati alla medesima facoltà. Fanno parte inoltre del Consiglio di Facoltà i rappresentanti dei ricercatori universitari, individuati con le procedure previste nel regolamento generale di Ateneo e i Presidenti dei Consigli di Corso di studi di cui al successivo articolo 15.
2. Sono compiti del Consiglio di Facoltà:
   2.1. sovrintendere all'organizzazione generale ed al funzionamento didattico e scientifico della Facoltà;
   2.2. formulare proposte al Senato accademico in ordine al Regolamento didattico di Ateneo ed ai Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio;
   2.3. approvare le proposte di sviluppo della Facoltà, ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;
   2.4. definire gli elementi programmatici per le attività didattiche, in conformità con le deliberazioni del Consiglio dell'Università e del Senato accademico e nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti;
   2.5. formulare proposte al Senato accademico in ordine alla copertura dei settori scientifico-disciplinari con professori e ricercatori di ruolo;
   2.6. deliberare i criteri generali di Facoltà per l'ammissione degli studenti ai corsi di studio, la frequenza delle attività didattiche, la valutazione degli apprendimenti e l'organizzazione degli esami finali;
   2.7. svolgere tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto.
3. Il Preside cura l'ordinato svolgimento delle attività didattiche della Facoltà, ne promuove e coordina le iniziative, presiede al regolare funzionamento della Facoltà e dei Corsi di studio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà.
4. Il Preside, inoltre:
   4.1. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di regolamento in materia didattica;
   4.2. è membro di diritto del Senato accademico;
   4.3. esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono nell'ambito del presente Statuto e dei regolamenti dell'Università.
5. I Presidi di Facoltà sono nominati, con provvedimento del Presidente dell'Università su proposta del Rettore, tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia aventi titolo all'elettorato passivo in base alle leggi vigenti. Il Preside dura in carica tre anni accademici ed il suo incarico può essere rinnovato una sola volta.

Articolo 15 (Consigli di Corso di studi e Presidenti dei Consigli di Corso di studi)

1. Per ciascun Corso di laurea e di laurea magistrale, o per gruppi di Corsi omogenei, è costituito un Consiglio di Corso di studi, composto da tutti i docenti incaricati dell'insegnamento in almeno uno dei settori scientifico-disciplinari e da due rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti del Corso stesso. Nei Corsi con meno di 50 iscritti, viene eletto un solo rappresentante degli studenti, nei Corsi con oltre 500 iscritti è eletto un ulteriore rappresentante per ogni gruppo di 500 iscritti, o frazione.
2. Ciascun Consiglio di Corso di studi è costituito con provvedimento formale del Presidente dell'Università prima dell'inizio di ogni anno accademico. Nello stesso atto di costituzione è nominato, tra i docenti membri e su proposta del Preside di Facoltà, il Presidente del Consiglio di Corso di studi.
3. Spetta al Consiglio di Corso di studi deliberare, in relazione al Corso o ai Corsi di competenza, sulle seguenti materie:
   3.1. schema di ordinamento degli studi;
   3.2. criteri dettagliati di ammissione degli studenti;
   3.3. criteri di organizzazione e funzionamento delle attività didattiche, nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti;
   3.4. proposte di eventuali attività didattiche integrative;
   3.5. organizzazione delle attività di valutazione degli apprendimenti;
   3.6. assistenza scientifica agli studenti laureandi;
4. E' compito fondamentale del Consiglio di Corso di studi il coordinamento dei piani di studio e dei programmi di insegnamento dei singoli docenti. Nel rispetto della libertà di insegnamento garantita ai singoli docenti, il coordinamento è volto esclusivamente ad evitare sovrapposizioni od incongruenze programmatiche ed è basato fondamentalmente sulla preventiva circolazione delle informazioni tra gli stessi docenti.
5. Competono inoltre al Consiglio di Corso di studi tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto.
6. Al Presidente del Consiglio di Corso di studi compete:
   6.1. il coordinamento delle attività del Consiglio;
   6.2. la pianificazione e la calendarizzazione delle attività didattiche del Corso;
   6.3. la pianificazione e la calendarizzazione delle attività di valutazione degli apprendimenti;
   6.4. l'assegnazione formale dei docenti incaricati dell'assistenza scientifica agli studenti laureandi;
7. Il Presidente del Consiglio di Corso di studi cura la pubblicazione dei programmi di insegnamento dei singoli docenti e verifica preventivamente la congruità delle richieste poste agli studenti con i crediti formativi effettivamente attribuiti ai singoli insegnamenti. Nell'ambito delle sue competenze, il Presidente del Consiglio di Corso di studi adotta infine i provvedimenti di urgenza necessari al buon funzionamento del Corso.

Articolo 16 (Organi di controllo, valutazione, verifica e consultazione)

1. L'Università si dota di un sistema interno volto a verificare e valutare l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità complessiva delle misure finanziarie, logistiche, organizzative e gestionali poste in essere per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ateneo. Il sistema è inoltre volto a consentire la più ampia e consapevole partecipazione degli studenti alla vita dell'Università, il rispetto dei loro doveri e la tutela dei loro diritti.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma precedente, sono istituiti i seguenti organi interni di controllo, valutazione, verifica e consultazione:
   2.1. l'Ombudsman o Difensore civico della Comunità universitaria dell'UKE;

2.2. l'Assemblea dei Rappresentanti degli studenti;
2.3. il Nucleo di valutazione di Ateneo;
2.4. il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 17 (Ombudsman o Difensore civico della Comunità universitaria dell'UKE)

1. L'Ombudsman collabora con gli organi di governo e di gestione dell'UKE. Egli opera secondo criteri di indipendenza, di obiettività e di discrezione per assistere, mediare e proporre soluzioni agli organi competenti dell'UKE nei casi di disfunzioni o di conflittualità che gli vengano sottoposti.
2. L'Ombudsman ha poteri di ispezione e di libero accesso all'università, può essere consultato da qualsiasi membro della comunità dell'UKE, ha titolo a porre domande e ad ottenere informazioni volte a risolvere problemi.
3. Nelle sue funzioni, l'Ombudsman:
   3.1. ascolta e dibatte lamentele, suggerimenti, stati di insoddisfazione e simili, con particolare riferimento al diritto allo studio;
   3.2. fornisce risposte alle richieste o indica le persone che possono darle;
   3.3. instaura canali di comunicazione e facilita la risoluzione dei conflitti;
   3.4. media nelle eventuali dispute proponendo soluzioni accettabili da tutte le parti;
   3.5. formula pareri nei casi in cui una soluzione non è nei suoi poteri o possibilità.
4. L'Ombudsman ha un ruolo assolutamente indipendente. Pertanto egli non può essere chiamato in causa da alcuna parte in conflitto nei procedimenti formali o legali. Con riguardo a procedimenti di contestazione, di reclamo, di rivalsa o simili, sia di natura giudiziale che extragiudiziale, l'eventuale notifica all'Ufficio dell'Ombudsman non ha in alcun caso valore di notifica per alcuno degli organi di rappresentanza, di governo o di gestione dell'UKE.
5. L'Ombudsman è nominato dalla Fondazione Kore. Il suo incarico dura tre anni, può essere riconfermato ma non può essere revocato se non a seguito dell'eventuale sostituzione, nella carica di Presidente della Fondazione Kore, della persona che lo ha nominato.

Articolo 18 (Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti)

1. L'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti è organo consultivo dell'UKE e di coordinamento dell'attività di partecipazione democratica degli studenti alla vita dell'Università e del territorio.
2. L'Assemblea è composta dai rappresentanti eletti in ciascun organo collegiale presente nell'UKE e per il quale sia prevista la partecipazione degli studenti.
3. L'Assemblea, tenendo conto delle competenze dei diversi organi di governo dell'Università:
   3.1. formula proposte e, se richiesto dal Presidente o dal Rettore, esprime parere su questioni attinenti all'attività didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio;
   3.2. esprime parere sulla organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti per attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;
   3.3. esprime proposte e formula progetti su iniziative culturali collaterali e su attività ricreative, ivi comprese le attività sportive, sia dilettantistiche che agonistiche;
   3.4. predispone il Regolamento per il proprio funzionamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio dell'università;
   3.5. elegge al proprio interno il Presidente.

4. L'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti può deliberare di costituire Commissioni interne permanenti o temporanee.
5. L'Università assicura all'Assemblea un budget annuo per il suo funzionamento autonomo.

Articolo 19 (Nucleo di valutazione di ateneo)

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è organo di verifica delle attività di valutazione.
2. Il Nucleo di valutazione ha il compito di procedere alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie di provenienza pubblica e la produttività della ricerca e della didattica. Il Nucleo esprime parere obbligatorio sull'attivazione di nuovi corsi di laurea.
3. Il Nucleo è composto da almeno tre esperti, dei quali almeno uno esterno all'Università, in possesso della laurea e provvisti di adeguato curriculum professionale che dimostri competenze in valutazione dei sistemi formativi complessi.
4. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo opera su indicazione degli organi centrali di governo dell'UKE ai quali riferisce con relazione annuale. I suoi componenti sono invitati, mediante notifica dell'atto di convocazione, ad assistere alle sedute del Consiglio dell'Università.

Articolo 20 (Collegio dei Revisori dei conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
2. I membri effettivi, tra i quali il Presidente, ed uno dei supplenti sono designati dalla Fondazione Kore. Uno dei membri effettivi è scelto tra i dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il secondo membro supplente è nominato su indicazione del soggetto pubblico o privato che contribuisca significativamente al sostegno finanziario dell'Università.
3. I Revisori dei conti sono invitati, mediante notifica dell'atto di convocazione, ad assistere alle sedute del Consiglio dell'Università.

Articolo 21 (Norme comuni agli Organi collegiali)

1. Tutti gli Organi collegiali sono convocati dal rispettivo presidente, che fissa l'ordine del giorno e presiede le riunioni. In caso di assenza o di impedimento del presidente, presiede il vice presidente o, in mancanza, il componente più anziano per età, ad eccezione del Senato accademico e degli organi di Facoltà, nei quali l'anzianità è riferita al ruolo.
2. Il Direttore amministrativo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli Organi collegiali di governo e ne firma i verbali e le deliberazioni insieme con il presidente. Le funzioni di segretario delle riunioni degli altri Organi collegiali sono affidate dal presidente ad uno dei membri presenti.
3. Le deliberazioni del Consiglio dell'Università, del Senato accademico e dei Consigli di Facoltà e di Corso di studi sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando diversamente previsto nel presente Statuto. In caso di parità di voti prevale il voto espresso da chi presiede la seduta.
4. Tutti gli Organi collegiali sono tenuti a dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento, in coerenza con le previsioni del Regolamento generale di Ateneo.
5. Salvo quanto indicato al successivo comma 7, tutti i componenti degli Organi collegiali previsti nel presente Statuto rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati. Coloro che, nel corso del periodo di validità di un organo collegiale, subentrano ad un

componente cessato, rimangono in carica per il solo periodo residuale. In prima applicazione del presente Statuto il Consiglio dell'Università rimane in carica per un quinquennio.
6. Indipendentemente dalla durata degli organi di cui fa parte, il Rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.
7. Il Senato accademico e gli Organi collegiali interni alle Facoltà hanno composizione dinamica e la scadenza dei loro membri è data unicamente dall'eventuale perdita dei requisiti o dalla cessazione nella carica.

Articolo 22 (Attribuzione degli incarichi di insegnamento)
1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia e da ricercatori di ruolo, da docenti a tempo determinato e da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.
2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti a temi specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.
3. Alle procedure per il reclutamento dei professori e dei ricercatori e per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca presiedono gli organi di governo e gli organi interni di facoltà, secondo le competenze indicate nel presente Statuto.

Articolo 23 (Ricerca scientifica)
1. L'attività di ricerca è compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Università. La ricerca scientifica si svolge prevalentemente nell'ambito di apposite strutture, Dipartimenti, Istituti e Centri di ricerca, secondo i programmi e gli indirizzi generali fissati dal Senato accademico.
2. L'Università impegna una parte significativa delle proprie risorse per porre i professori e i ricercatori nelle condizioni migliori per lo svolgimento della ricerca di base e applicata. L'Università favorisce inoltre l'attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.
3. L'Università collabora con Organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione. A tal fine l'UKE può stipulare accordi e convenzioni con Università e Istituzioni culturali e scientifiche italiane e straniere e promuove e incoraggia scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti.

Articolo 24 (Professori e Ricercatori di ruolo)
1. Per il reclutamento, l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori e dei ricercatori di ruolo si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore di ruolo delle Università statali.
2. I professori trasferiti dalle Università statali e non statali entrano in ruolo con l'anzianità maturata alla data del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime Università statali e non statali.

Articolo 25 (Docenti a contratto)
1. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre Università, liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica.
2. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.

3. I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, il compenso e le relative modalità di corresponsione. Il compenso è commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.
4. I contratti di cui al presente articolo vengono conferiti e stipulati secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Articolo 26 (Contratti di insegnamento e di ricerca a tempo determinato)

1. Per esigenze didattiche e di ricerca e per favorire la formazione e il perfezionamento dei giovani docenti l'UKE può stipulare contratti a tempo determinato con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera e con giovani dottori di ricerca o in possesso di analoga preparazione, ai sensi del art. 1, comma 14, della Legge 4 novembre 2005, n. 230.
2. I destinatari dei contratti previsti nel presente articolo svolgono, nell'ambito del settore scientifico disciplinare di inquadramento, attività di docenza, anche assumendo il coordinamento didattico, nei Corsi di studio deliberati annualmente dai competenti organi dell'Università, curano la preparazione dei materiali didattici, l'orientamento e l'assistenza agli studenti e l'accertamento delle loro conoscenze. Essi sono tenuti inoltre, ai sensi del precedente articolo 23, a svolgere attività di ricerca, anche assumendone il coordinamento scientifico.
3. I contratti di diritto privato di cui al comma precedente sono rinnovabili nei termini stabiliti negli stessi e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'UKE.

Articolo 27 (Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario)

1. La consistenza, l'assegnazione alle strutture, l'organizzazione ed il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dell'UKE sono determinati dagli organi di governo dell'Università, secondo le rispettive competenze. Il rapporto di lavoro del personale impiegato negli uffici e nei servizi amministrativi, tecnici, contabili ed ausiliari è disciplinato da appositi Regolamenti, dalle leggi vigenti e dai contratti.

Articolo 28 (Direttore amministrativo)

1. Il Direttore amministrativo sovrintende al funzionamento dei servizi generali di carattere amministrativo, tecnico, contabile ed ausiliario, e ne risponde nei confronti degli organi di governo dell'UKE.
2. In particolare, nell'ambito delle funzioni delineate nel comma precedente, il Direttore amministrativo:
   - 2.1. assicura il funzionamento complessivo di tutti i servizi dell'Ateneo;
   - 2.2. dirige e coordina le risorse umane assegnate alle strutture amministrative, contabili e tecniche;
   - 2.3. formula proposte agli organi di governo anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti e cura l'attuazione dei programmi stessi nell'ambito delle sue competenze;
   - 2.4. firma con il Rettore i titoli di studio e rilascia le relative certificazioni
   - 2.5. opera, inoltre, sulla base di specifiche deleghe conferitegli.
3. Il Direttore amministrativo cura il coordinamento e la supervisione degli uffici di immatricolazione e degli sportelli di contatto con gli studenti e svolge in materia, compatibilmente con le previsioni del presente Statuto, le funzioni che gli sono attribuite dalle disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali.

4. Il Direttore amministrativo è nominato dal Presidente dell'Università, sulla base di idoneo curriculum professionale, tra soggetti che abbiano rivestito incarichi dirigenziali in università o in enti pubblici. L'incarico non può superare la durata in carica degli organi collegiali di governo ed è rinnovabile.

Articolo 29 (Azioni e servizi a sostegno del diritto allo studio e del successo formativo)

1. L'Università Kore di Enna considera che le culture di provenienza, le diverse etnie, le credenze religiose, le differenze di genere, lo status socio-economico, le situazioni personali di disabilità non possono costituire motivo di limitazione all'accesso agli studi. A tale riguardo l'UKE si adopera, anche con specifici servizi e misure organizzative e finanziarie, affinché tutti gli studenti abbiano pari opportunità e pari condizioni di esercizio del diritto allo studio.
2. L'Università si impegna specificatamente a favorire tutto quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale ed il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche avvalendosi di strutture esterne all'Università. Per tali finalità, l'UKE può integrare le proprie strutture funzionali attraverso società controllate e/o mediante convenzioni con altre istituzioni, anche per fornire servizi residenziali. L'Università può gestire, per affidamento dalla Regione e in regime di convenzione con la stessa, i servizi per il diritto allo studio di competenza regionale.
3. Al fine di sostenere concretamente le proprie finalità educative, l'UKE realizza e regolamenta, anche con la collaborazione di enti pubblici e privati, appositi centri e servizi interfacoltà a supporto degli studi, in particolare per l'orientamento universitario e professionale prima e durante i percorsi didattici, il tutorato, le attività di tirocinio pre- e post-laurea, le iniziative per l'inserimento nel mondo del lavoro e per la costituzione di nuove imprese. L'Università favorisce ed incoraggia inoltre l'acquisizione, prioritariamente da parte degli studenti, delle lingue straniere richieste dagli ordinamenti dei Corsi e dalla realtà mondiale, ed attiva in proposito specifiche strutture di ateneo.

Articolo 30 (Conferimento di incarichi di collaborazione a tempo parziale)

1. L'UKE può avvalersi dell'opera degli studenti attivando forme di collaborazione che contemplino prestazioni a tempo parziale per attività di supporto alla didattica, alla ricerca, al diritto allo studio e ai servizi dell'Ateneo.
2. Le modalità e i compensi per tali collaborazioni sono definiti in apposito Regolamento approvato dal Consiglio dell'università avendo cura di precisare che le collaborazioni non devono configurare in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, né a tempo indeterminato.

Articolo 31 (Norme transitorie e finali)

1. Nelle Facoltà attive, nelle quali non sia stata eventualmente conseguita la dotazione minima di professori di ruolo di prima e di seconda fascia, le attribuzioni del Consiglio di Facoltà competono ad un Comitato Ordinatore nominato dal Presidente dell'Università, sentito il Rettore, e composto da almeno cinque professori universitari di ruolo o fuori ruolo, di cui uno indicato come Presidente, di discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari richiamati nel Regolamento e negli ordinamenti di Ateneo. Di essi almeno tre membri devono essere individuati tra professori di prima fascia. I professori di ruolo che, in coerenza con le disposizioni vigenti, verranno chiamati a far parte delle Facoltà saranno aggregati ai rispettivi Comitati Ordinatori. I Comitati

Ordinatori delle Facoltà cessano le proprie funzioni allorché siano assegnati, alla Facoltà cui si riferiscono, docenti di numero e di fascia non inferiore a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni, e comunque non oltre tre anni dalla data di nomina.

2. Quando l'UKE dovesse, per qualsiasi motivo, cessare l'attività o essere privata della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà interamente devoluto alla Fondazione Kore.

LOGO UFFICIALE DELL'UNIVERSITÀ

08A05031

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DECRETO RETTORALE 25 giugno 2008.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed, in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo Statuto di autonomia dell'Università degli studi della Calabria, emanato con decreto rettorale n. 450 del 28 febbraio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997 e successive modificazioni;

Visto nello specifico l'art. 7.5 dello Statuto riguardante la procedura per le relative modifiche;

Viste le deliberazioni assunte, nell'adunanza del 30 maggio 2008, dal Senato accademico integrato secondo la previsione dell'art. 7.5 dello Statuto di autonomia;

Vista la nota circolare prot. n. 622 del 14 febbraio 2005 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica direzione generale per l'Università - Ufficio I, con la quale sono state impartite istruzioni per la trasmissione degli statuti e dei regolamenti strutturali di Ateneo ai fini del controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota del rettore n. 17429 del 5 giugno 2008 con la quale è stato inoltrato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il testo dello statuto di autonomia, modificato dalla suddetta delibera, per il controllo previsto all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca, prot. n. 2170 del 18 giugno 2008 con la quale non si evidenziano rilievi in merito alle modifiche proposte;

Decreta:

Gli articoli 5.3, 5.4, 5.6, 6.3, 7.1 dello statuto di autonomia dell'Università della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono così modificati:

Titolo V - AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

Art. 5.3 - *Dirigenti e responsabilità dirigenziale.*

1. I dirigenti dell'Università sono iscritti nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia.

2. Per l'accesso alla qualifica di dirigente, gli incarichi, le funzioni, il trattamento economico, la mobilità, la responsabilità, la verifica dei risultati e di quanto altro richiesto, si applicano le procedure e le modalità stabilite dalla vigente normativa e dai contratti collettivi per l'area dirigenziale, oltre alle disposizioni recate dal presente statuto e dai regolamenti.

3. I dirigenti, in particolare, collaborano con il direttore amministrativo, nell'ambito delle relative competenze e responsabilità organizzativa, per le strutture cui sono preposti, per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti degli organi di governo, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria, di analisi e con autonome proposte e della cui attuazione, anche mediante l'adozione di atti che impegnano all'esterno l'Amministrazione, sono direttamente responsabili.

4. Spetta ai dirigenti la nomina dei responsabili dei procedimenti.

5. Sono esclusi dalla competenza dei dirigenti gli atti e le funzioni che la legge, lo statuto ed i regolamenti attribuiscono al rettore ed agli altri organi accademici ed al direttore amministrativo.

6. Gli incarichi dirigenziali sono disposti dal direttore amministrativo cui compete anche la eventuale revoca. I dirigenti ai quali non sia affidata una specifica responsabilità organizzativa svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca od altri incarichi, su incarico del direttore amministrativo.

7. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato.

8. Il direttore amministrativo, per comprovate e specifiche ragioni di servizio, può affidare funzioni dirigenziali a dipendenti di qualifica non dirigenziale che ricoprano le posizioni più elevate nell'ambito degli uffici dell'Università ed idonei a ricoprire temporaneamente l'incarico.

Art. 5.4 - *Regolamenti.*

1. Il Regolamento generale d'ateneo contiene le norme relative all'organizzazione complessiva dell'Università, alle modalità di elezione degli organi e precisa le modalità di attuazione dei principi generali stabiliti dal presente Statuto.

Il regolamento generale d'Ateneo è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

Il regolamento generale d'Ateneo è emanato dal rettore.

2. Il regolamento didattico di Ateneo contiene gli ordinamenti didattici dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione.

Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal senato accademico su proposta delle strutture didattiche ed è emanato con decreto del rettore.

3. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvati secondo le procedure previste dal regolamento didattico di Ateneo e sono emanati con decreto del rettore. I regolamenti didattici delle scuole di specializzazione sono approvati dal senato accademico su proposta dei consigli delle scuole e sono emanati con decreto del rettore.

4. Il regolamento della scuola superiore di scienze delle amministrazioni pubbliche è approvato dal senato accademico su proposta del consiglio della scuola ed è emanato con decreto del rettore.

5. Il regolamento per il dottorato di ricerca contiene le norme generali di istituzione e funzionamento dei corsi. Il regolamento è approvato dal senato accademico, sentiti il comitato di coordinamento e programmazione e il consiglio di amministrazione per quanto di sua competenza, ed è emanato dal rettore.

6. I regolamenti delle facoltà, dei corsi di studio, delle scuole di specializzazione e dei dipartimenti, deliberati a maggioranza assoluta dai rispettivi consigli, sono approvati dal Senato accademico, il quale, per gli aspetti di carattere amministrativo-contabile, acquisisce il parere del consiglio di amministrazione.

7. Il senato accademico, entro il termine di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi, i regolamenti sono emanati dal rettore.

8. Il senato accademico, può, per una sola volta, rinviare i regolamenti all'organo proponente, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito.

9. Gli organi proponenti possono non conformarsi ai soli rilievi di merito, con deliberazione adottata dalla maggioranza dei componenti.

Quando tale maggioranza non sia raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

Art. 5.6 - *Pubblicità degli atti*

1. I verbali delle adunanze degli organi collegiali sono pubblici.

2. Gli estratti delle deliberazioni sono a disposizione entro 30 giorni dalla loro adozione.

3. Ogni appartenente all'Università ha il diritto di ottenere, a richiesta, gli estratti dei verbali dagli uffici che ne hanno la custodia.

4. I verbali del senato accademico e del consiglio di amministrazione sono trasmessi in copia ai dipartimenti, alle facoltà, al centro residenziale ed al consiglio degli studenti entro un mese dall'approvazione.

5. Un apposito ufficio dell'Università, nello spirito di quanto previsto dall'art. 1.2, comma 5, provvede alla pubblicazione mensile delle deliberazioni di interesse generale del consiglio di amministrazione, del senato accademico e degli altri organi e strutture dell'Università, delle dichiarazioni del collegio dei probiviri e delle deliberazioni del consiglio degli studenti.

Titolo VI - IL CENTRO RESIDENZIALE

Art. 6.3 - *Il direttore amministrativo del centro residenziale.*

1. Il direttore amministrativo è nominato dal rettore, sentito il presidente del centro residenziale, tra il personale dell'Università, con qualifica di dirigente.

2. La durata del mandato coincide con quella del presidente del centro residenziale.

3. Il direttore amministrativo del centro residenziale:

collabora con il presidente alla redazione del programma annuale delle attività del centro residenziale e predispone il bilancio preventivo e consuntivo;

è responsabile dell'effettuazione delle gare d'appalto;

propone all'approvazione del consiglio di amministrazione del centro residenziale, per la controfirma del presidente, le spese di importo unitario superiore ad una cifra fissata annualmente dallo stesso Consiglio in sede di approvazione del bilancio preventivo;

è preposto al personale del centro residenziale;

è consegnatario del patrimonio inventariato del centro residenziale;

cura la conservazione del patrimonio e la tenuta degli inventari;

cura la regolarità e la funzionalità del servizio mensa;

cura il coordinamento tra le attività amministrative del centro residenziale e dell'Università;

su indicazione del Presidente provvede alla convocazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione del centro residenziale e della loro verbalizzazione;

cura la formulazione delle graduatorie per le assegnazioni degli alloggi;

redige, mantiene aggiornato e presenta al Consiglio di Amministrazione, entro il 1° luglio ed il 1° febbraio di ciascun anno, il censimento dei legittimi assegnatari di alloggio.

Titolo VII - NORME FINALI E COMUNI

Art. 7.1 - *Norme per le designazioni elettive.*

1. Le votazioni per l'elezione del rettore, dei presidi di facoltà, dei direttori delle scuole di specializzazione, dei presidenti dei consigli dei corsi di studio, dei direttori di dipartimento e delle altre strutture didattiche sono valide se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, con esclusione delle votazioni di ballottaggio.

2. Per le altre strutture dell'Università, la definizione dell'elettorato attivo e passivo e le modalità delle votazioni per l'attribuzione delle cariche elettive sono definite dai rispettivi regolamenti.

3. Nelle designazioni elettive previste dal presente statuto, ogni avente diritto esprime una sola preferenza.

4. Le votazioni per le designazioni elettive, ad eccezione di quelle delle rappresentanze studentesche, sono valide se vi ha preso parte almeno il trenta per cento degli aventi diritto al voto.

5. L'assenza dei rappresentanti di una o più categorie da un organo collegiale per la mancata validità delle elezioni non inficia la costituzione dell'organo medesimo.

6. Nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato del rettore, dei presidi di facoltà, dei direttori delle scuole di specializzazione, dei presidenti dei consigli dei corsi di studio, dei direttori di dipartimento e delle altre strutture didattiche, le elezioni sono indette dal decano dei professori di prima fascia rispettivamente dell'Università, della facoltà, della scuola di specializzazione, del corso di studio, del dipartimento o della struttura didattica interessata. Il decano provvede alla costituzione del seggio elettorale ed alla designazione del suo Presidente, nella persona di un professore di prima fascia.

7. Nessuna designazione elettiva può essere assunta per più di due mandati consecutivi, se di durata quadriennale, e tre se di durata diversa e comunque inferiore a quattro. Nel caso di cariche elettive in organi collegiali e di interruzione anticipata del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato che è stato interrotto. Ai fini del computo del numero dei mandati, quello incompleto è computato solo se supera la metà della durata normale.

8. Tale previsione non si applica agli organi monocratici: rettore, presidi di facoltà, direttori di dipartimento, presidenti dei corsi di studio, direttori delle scuole di specializzazione e presidente del centro residenziale.

9. Una rielezione dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo un periodo pari almeno alla durata di un intero mandato.

10. I professori di prima fascia che assumono il mandato di rettore, di pro-rettore, di preside di facoltà o di direttore di dipartimento devono avere esercitato l'opzione di tempo pieno o aver presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, che avrà effetto dall'inizio del mandato.

11. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati stabilizzati, ai fini dell'elettorato attivo e passivo, sono equiparati ai ricercatori confermati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Ateneo.

Arcavacata di Rende, 25 giugno 2008

Il rettore: LATORRE

08A05118

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina del commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del comune di San Procopio.

Il consiglio comunale di San Procopio (Reggio Calabria) con deliberazione n. 46 del 3 gennaio 2008, esecutiva ai sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con il decreto del Presidente della Repubblica del 26 giugno 2008 il dott. Giovanni Barilà è stato nominato ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

08A05105

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 7, 8 e 9 luglio 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,5651
Yen	168,47
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,550
Corona danese	7,4572
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79630
Fiorino ungherese	232,92
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7039
Zloty polacco	3,3110
Nuovo leu romeno	3,6026
Corona svedese	9,4065
Corona slovacca	30,245
Franco svizzero	1,6149
Corona islandese	120,46
Corona norvegese	7,9855
Kuna croata	7,2420
Rublo russo	36,8463
Nuova lira turca	1,9224
Dollaro australiano	1,6363
Real brasiliano	2,5168
Dollaro canadese	1,5988
Yuan cinese	10,7507
Dollaro di Hong Kong	12,2087
Rupia indonesiana	14415,35
Won sudcoreano	1629,66
Peso messicano	16,1565
Ringgit malese	5,1108
Dollaro neozelandese	2,0781
Peso filippino	71,369
Dollaro di Singapore	2,1351
Baht tailandese	52,658
Rand sudafricano	12,1202

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Dollaro USA	1,5687
Yen	167,96
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,608
Corona danese	7,4576
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79440
Fiorino ungherese	231,06
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7034
Zloty polacco	3,3004
Nuovo leu romeno	3,5818
Corona svedese	9,4185
Corona slovacca	30,265
Franco svizzero	1,6098
Corona islandese	120,53
Corona norvegese	8,0135
Kuna croata	7,2450
Rublo russo	36,8884
Nuova lira turca	1,9263
Dollaro australiano	1,6476
Real brasiliano	2,5110
Dollaro canadese	1,5973
Yuan cinese	10,7472
Dollaro di Hong Kong	12,2358
Rupia indonesiana	14439,88

Won sudcoreano	1616,75
Peso messicano	16,2149
Ringgit malese	5,1163
Dollaro neozelandese	2,0909
Peso filippino	71,823
Dollaro di Singapore	2,1395
Baht tailandese	52,904
Rand sudafricano	12,1887

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Dollaro USA	1,5715
Yen	168,87
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,490
Corona danese	7,4597
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79655
Fiorino ungherese	230,49
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7029
Zloty polacco	3,2711
Nuovo leu romeno	3,5228
Corona svedese	9,4484
Corona slovacca	30,278
Franco svizzero	1,6225
Corona islandese	118,39
Corona norvegese	8,0480
Kuna croata	7,2429
Rublo russo	36,8495
Nuova lira turca	1,9200
Dollaro australiano	1,6502
Real brasiliano	2,5282
Dollaro canadese	1,5953
Yuan cinese	10,7758
Dollaro di Hong Kong	12,2606
Rupia indonesiana	14415,37
Won sudcoreano	1571,11
Peso messicano	16,1809
Ringgit malese	5,0987
Dollaro neozelandese	2,0834
Peso filippino	71,346
Dollaro di Singapore	2,1413
Baht tailandese	52,881
Rand sudafricano	12,0418

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Da 08A05106 a 08A05108

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Arma dei carabinieri

Con decreto 5 maggio 2008, al luogotenente Onofrio Scaduto, nato il 4 novembre 1946 a Bagheria (Palermo), è stata concessa la Croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri, con la conseguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e senso del dovere, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sè nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 15 settembre 1965-30 settembre 2006.

Con decreto 5 maggio 2008, al luogotenente Francesco Portas, nato il 25 settembre 1957 a Portoscuso (Cagliari), è stata concessa la Croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri, con la conseguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trentuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 12 maggio 1975-7 settembre 2006.

Con decreto 5 maggio 2008, al luogotenente Bruno Corrà, nato il 5 dicembre 1946 a Romallo (Trento) è stata concessa la Croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri, con la conseguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarant'anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sè nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attivitàistituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 27 settembre 1966-30 dicembre 2006.

Con decreto 5 maggio 2008, al luogotenente Benigno Antonio Ciervo, nato il 30 ottobre 1944 a Sant'Agata de' Goti (Benevento), è stata concessa la Croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri, con la conseguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali, d'impecca-

bile stile militare, nonchè di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 24 maggio 1962-30 ottobre 2006.

Con decreto 5 maggio 2008, al luogotenente Giuseppe Russo, nato il 9 giugno 1947 ad Adrano (Catania), è stata concessa la Croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri, con la conseguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'arma con straordinaria abnegazione e senso del dovere, esercitando un'azione di comando equilibrata ed efficace. Nel corso di oltre quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 29 marzo 1965-9 giugno 2006.

Con il decreto 5 maggio 2008, al luogotenente Giovanni Martinelli, nato il 17 ottobre 1949 a Sale Marasino (Brescia), è stata concessa la Croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri, con la conseguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e senso del dovere, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di quasi trentotto anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 14 ottobre 1968-30 settembre 2006.

Con il decreto 5 maggio 2008, al luogotenente Luigi Romele nato il 18 febbraio 1947 a Pisogne (Brescia), è stata concessa la Croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri, con la conseguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarant'anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 7 ottobre 1966-31 dicembre 2006.

08A05110

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 43626 del 9 giugno 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi della legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni della società Pneumatici Pirelli S.p.a.

Unità di Genova, per il periodo dal 1º gennaio 2008, al 31 dicembre 2008.

Con decreto n. 43627 del 9 giugno 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi della legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni della Pirelli Cavi già Alfacavi S.p.a.

Unità di Airola (Benevento), per il periodo dal 1º gennaio 2008, al 31 dicembre 2008.

Con decreto n. 43663 del 9 giugno 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della S.E.P. - Società edizioni e pubblicazioni S.p.a., con sede in Genova.

Unità di Genova, per il periodo dal 12 settembre 2007 all'11 marzo 2008.

08A05115

Provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria

Con decreto n. 43664 dal 9 settembre 2008 la società AGESP S.p.a., con sede in Busto Arzizio (Varese), è esonerata dall'assicurazione contre la disoccupazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 12 novembre 1998.

08A05116

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela di alcune confezioni del medicinale «Efferalgan»

Estratto determinazione AIP/UPC/ n. 116 del 19 giugno 2008

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale EFFERALGAN 500 MG, comprimidos effervescentes - dalla SPAGNA con numero di autorizzazione 58.156 COD. NAC. 933564-9.

Importatore: FARMA 1000 S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Camperio, 9 - 20123 Milano.

Confezione: Efferalgan «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse effervescenti.

Codice IP: 037113065 (in base 10) - 13DM79 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Composizione: ogni compressa contiene.

Principio attivo: Paracetamolo 500 mg.

Eccipienti: acido citrico; sodio carbonato; sodio bicarbonato; sorbitolo; sodio saccarinato; sodio docusato; povidone; sodio benzoato;

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni dolorose di ogni genere (ad esempio mal di testa, mal di denti, torcicollo, dolori articolari e lombosacrali, dolori mestruali, piccoli interventi chirurgici) e delle affezioni febbrili e da raffreddamento (stati influenzali e raffreddore).

Confezionamento secondario: È autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina Fiege Logistics Italia S.p.A. - via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: Efferalgan «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse effervescenti;

codice IP: 037113065;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: Efferalgan «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse effervescenti;

codice IP: 037113065;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione AIP/UPC n. 117 del 19 giugno 2008

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale EFFERALGAN 1 G, comprimidos effervescentes - dalla Spagna con numero di autorizzazione 61.510 cod. nac. 933416-1.

Importatore: Farma 1000 s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Camperio n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: Efferalgan «1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse;

Codice IP: 037113053 (in base 10) 13DM6X (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa effervescente;

Composizione: ogni compressa contiene;

Principio attivo: Paracetamolo 1000 mg;

Eccipienti: Acido citrico; Sodio carbonato; Sodio bicarbonato; Sorbitolo; Sodio saccarinato; Sodio docusato; Povidone; Sodio benzoato;

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni dolorose di ogni genere (ad esempio mal di testa, mal di denti, torcicollo, dolori articolari e lombosacrali, dolori mestruali, piccoli interventi chirurgici) e delle affezioni febbrili e da raffreddamento (stati influenzali e raffreddore).

Confezionamento secondario: è autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina Fiege Logistics Italia S.p.A. - via Amendola n. 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: Efferalgan «1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse;

codice IP: 037113053;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: Efferalgan «1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse;

codice IP: 037113053;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A05121-08A05122

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Co-Efferalgan»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 118 del 19 giugno 2008

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CO-EFFERALGAN comprimidos effervescentes dalla Spagna con numero di autorizzazione 60.748 cod. nac. 669549-4.

Importatore: Farma 1000 s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Camperio n. 9 - 20123 Milano.

Denominazione dopo il confezionamento secondario e confezione: Co Efferalgan «500 mg + 30 mg compresse effervescenti» 16 compresse;

Codice IP: 038393029 (in base 10) 14MP65 (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse effervescenti;

Composizione: ogni compressa contiene;

Principio attivo: Paracetamolo 500 mg, codeina fosfato 30 mg;

Eccipienti: sodio bicarbonato, sodio carbonato, acido citrico, sorbitolo, sodio docusato, sodio benzoato, polivinilpirrolidone, aspartame, aroma naturale pompelmo.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di affezioni dolorose (ad esempio mal di testa, mal di denti, torcicollo, dolori articolari e lombo-sacrali, dolori mestruali, piccoli interventi chirurgici).

Confezionamento secondario: è autorizzato il riconfezionamento secondario presso le officine: Fiege Logistics Italia S.p.A. - via Amendola n. 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: co efferalgan «500 mg + 30 mg compresse effervescenti» 16 compresse;

codice IP: 038393029;

classe di rimborsabilità: C;

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: Co Efferalgan «500 mg + 30 mg compresse effervescenti» 16 compresse;

codice IP: 038393029.

RNR - Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta;

Medicinale soggetto alla Tabella II E del decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 e succ. int. e mod.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

08A05123

Autorizzazione alll'importazione parallela del medicinale «Fluimucil Forte»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 119 del 19 giugno 2008

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale FLUIMICIL FORTE 600 mg comprimidos efervescentes dalla Spagna numero di autorizzazione 62663 Codigo National 884403-6 alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza n. 3, 20121 Milano.

Denominazione dopo il confezionamento e confezione: Fluimucil «600 mg compresse effervescenti» 30 compresse;

Codice IP: 036071025 (in base 10) 12DTMK (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa effervescente;

Composizione: ogni compressa contiene;

Principio attivo: Acetilcisteina 600 mg;

Eccipienti: sodio bicarbonato, acido citrico anidro, aroma limone, aspartame.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa: bronchite acuta, bronchite cronica e sue riacutizzazioni, enfisema polmonare, mucoviscidosi e bronchiectasie.

trattamento antidotico;

intossicazione accidentale o volontaria da paracetamolo;

uropatia da iso e ciclofosfamide.

Confezionamento secondario: è autorizzato confezionamento secondario presso le officine: Fiege Logistics Italia S.p.A. - via Amendola n. 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano);- Depo Pack s.n.c. di Ruchti Rosa e C. - via Per Origgio n. 112 - Caronno Pertusella; - Mipharm S.p.A. via B. Quaranta n. 12, 20141 (Milano); pharm@idea s.r.l. via del Commercio n. 5 - 25039 Travagliato (Brescia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: Fluimucil «600 mg compresse effervescenti» 30 compresse;

codice IP: 036071025;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: Fluimucil «600 mg compresse effervescenti» 30 compresse;

codice IP: 036071025;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A05124

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Trental»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 120 del 19 giugno 2008

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TRENTAL 400 mg Tablet 50 Tab dall'Austria con numero di autorizzazione 16.480, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza n. 3, 20121 Milano.

Denominazione e confezione: Trental «400 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse;

Codice IP: 037211063 (in base 10) 13HLXR (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse;

Composizione: una compressa contiene;

Principio attivo: Pentossifillina 400 mg;

Eccipienti; idrossietilcellulosa, povidone (polivinilpirrolidone), talco, magnesio stearato, ipromellosa (idrossipropilmetilcellulosa), macrogol 8000, eritrosina (E 127), titanio biossido.

Indicazioni terapeutiche: ulcere venose croniche.

Confezionamento secondario: è autorizzato confezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.A. - via Amendola n. 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano); - Depo Pack s.n.c. di Ruchti Rosa e C. via per Origgio n. 112 Caronno Pertusella; - Mipharm S.p.A. via B. Quaranta n. 12, 20141 (Milano); pharm@idea via del Commercio - 25039 Travagliato;

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: Trental «400 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse;

codice IP: 037211063;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: Trental «400 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse;

codice IP: 037211063;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A05125

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Aspirin-C»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 121 del 19 giugno 2008

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ASPIRIN-C Effervescent. tab (400+240) mg/tab dalla Grecia - con numero di autorizzazione 4554/10-02-1997.

Importatore: BB Farma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa n. 160 - 21027 Samarate (Varese).

Denominazione e confezione: Aspirina «400 mg compresse effervescenti con vitamina C» 20 compresse;

Codice IP: 037349026 (in base 10) 13MTP2 (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa effervescente;

Composizione: una compressa effervescente contiene:

principio attivo: acido acetilsalicilico 0,4 g, acido ascorbico (Vitamina C) 240 mg;

eccipienti: citrato monosodico, sodio bicarbonato, acido citrico, sodio carbonato anidro.

Indicazioni terapeutiche: terapia sintomatica degli stati febbrili e delle sindromi influenzali e da raffreddamento. Mal di testa e di denti, nevralgie, dolori mestruali, dolori reumatici e muscolari.

Confezionamento secondario: è autorizzato riconfezionamento secondario presso le officine Falorni S.R.L. via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Casotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Fiege Logistics Italia S.p.A. - via Amendola n. 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: Aspirina «400 mg compresse effervescenti con vitamina C» 20 compresse;

codice IP: 037349026;

classe di rimborsabilità: C *bis*.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: Aspirina «400 mg compresse effervescenti con vitamina C» 20 compresse;

codice IP: 037349026;

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A05126

Autorizzazione all'importazione parallela di alcune confezioni del medicinale «Voltaren Emulgel»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 115 del 19 giugno 2008

È atorizzata l'importazione parallela del medicinale VOLTAREN EMULGEL 50 g gel dalla Germania con numero di autorizzazione 520.00.03, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Importatore: società Medifarm s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina 1166 - Roma.

Confezione: Voltaren emulgel «1% gel» tubo da 50 g.

Codice IP: 038195020 (in base 10) 14FMUD (in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: 1,16 g di diclofenac dietilammonio (pari a 1 g di diclofenac sodico);

eccipienti: dietilamina, carbomeri, macrogol cetostearile etere, caprilocaprato di cocoile, alcool isopropilico, paraffina liquida, profumo, glicole propilenico, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: farmaco antinfiammatorio per uso topico. Trattamento locale di dolori muscolari e articolari.

Riconfezionamento secondario: è autorizzato confezionamento secondario presso l'officina Mediwin Limited, 12-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: Voltaren emulgel «1% gel» tubo da 50 g;

Codice IP: 038195020;

Classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione al fini della fornitura:

confezione: Voltaren emulgel «1% gel» tubo da 50 g;

codice IP: 038195020;

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione AIP/UPC n. 122 del 19 giugno 2008

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale VOLTAREN EMULGEL 50 g gel dalla Germania con numero di autorizzazione 520.00.03.

Importatore: BB Farma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (Varese).

Denominazione e confezione: Voltaren Emulgel «1% gel» tubo da 50 g;

Codice IP: 037959020 (in base 10) 146FCD (in base 32);

Forma farmaceutica: gel;

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: 1,16 g di diclofenac dietilammonio (pari a 1 g di diclofenac sodico);

eccipienti: dietilamina, carbomeri, macrogol cetostearile etere, caprilocaprato di cocoile, alcool isopropilico, paraffina liquida, profumo, glicole propilenico, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: farmaco antinfiammatorio per uso topico. Trattamento locale di dolori muscolari e articolari.

Confezionamento secondario: è autorizzato riconfezionamento secondario presso le officine Falorni s.r.l. via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Casotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia) e Fiege Logistics Italia S.p.A. - via Pontaccio n. 14 - 20121 Milano.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: Voltaren emulgel «1% gel« tubo da 50 g;

codice IP: 037959020;

classe di rimborsabilità: C bis.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: Voltaren Emulgel «1% gel» tubo da 50 g;

codice IP: 037959020;

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A05133-08A05127

Autorizzazione dell'importazione parallela del medicinale «Daflon»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 123 del 19 giugno 2008

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DAFLON film coated tablet (450+50) mg/tab dalla Grecia - con numero di autorizzazione 69370/05/6-11-2006.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa n. 160 - 21027 Samarate (Varese).

Confezione: Daflon «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice IP: 037739036 (in base 10) 13ZQJW (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: frazione flavonoica purificata micronizzata 500 mg, corrispondenti a Diosmina 450 mg, flavonoidi espressi in esperidina 50 mg;

eccipienti: carbossimetilamido sodico, cellulosa microcristallina, gelatina, glicerina, idrossipropilmetilcellulosa, sodio laurilsolfato, ossido di ferro giallo E 172, ossido di ferro rosso E 172, titanio biossido, macrogol 6000, magnesio stearato, talco.

Durata di stabilità: 48 mesi.

Indicazioni terapeutiche: sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare.

Confezionamento secondario: è autorizzato riconfezionamento secondario presso le officine: Falorni s.r.l. via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Casotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Fiege Logistics Italia S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: Daflon «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

codice IP: 037739036;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: Daflon «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

codice IP: 037739036;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A05128

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Voltaren»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 125 del 20 giugno 2008

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale VOLTAREN 100 mg supositorios 12 supositorios dalla Spagna numero di autorizzazione 55004 codigo nacional 662213-1.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (Varese).

Denominazione e confezione: Voltaren «100 mg supposte» 10 supposte.

Codice IP: 038531024 (in base 10) 14RVYJ (in base 32).

Forma farmaceutica: supposta.

Composizione: ogni supposta contiene:

principio attivo: diclofenac sodico 100 mg;

eccipienti: gliceridi semisintetici solidi.

Indicazioni terapeutiche: malattie reumatiche infiammatorie e degenerative quali: artrite reumatoide, spondilite anchilosante, artrosi, reumatismi non articolari.

Dolori da infiammazione di origine non reumatica o a seguito di un trauma. Trattamento di dolori mestruali.

Confezionamento secondario: è autorizzato riconfezionamento secondario presso le officine Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Casotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia) e Fiege Logistics Italia S.p.a. - via Pontaccio, 14 - 20121 Milano.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: Voltaren 100 mg supposte 10 supposte;

codice IP: 038531024;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

Voltaren «100 mg supposte» 10 supposte;

codice IP: 038521024;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A05129

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Dicina»

Estratto determinazione/UPC n. 533 del 24 giugno 2008

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società A-Pharma APS, con sede in Møllehaven 8, Jyllinge-Danimarca, Danimarca.

Specialità medicinale: DICINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 038045011 - «10 mg/ml soluzione cutanea» 1 flacone contagocce di vetro da 30 ml;

A.I.C. n. 038045023 - «10 mg/ml soluzione cutanea» 1 flacone contagocce di vetro da 60 ml;

A.I.C. n. 038045035 - «10 mg/ml soluzione cutanea» 1 flacone contagocce di vetro da 100 ml.

È ora trasferita alla società: Stragen Nordic A/S, con sede in Hesselvej 41, GanlØse 3660, StenlØse-Danimarca, Danimarca.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A05130

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Lybella»

Estratto determinazione/UPC n. 534 del 24 giugno 2008

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Prodotti Formenti S.r.l., con sede in via Correggio, 43 - Milano, con codice fiscale n. 04485620159.

Specialità medicinale: LYBELLA.

Confezioni:

A.I.C. n. 036876011 - «2 mg + 0,03 mg compresse rivestite con film» 1x21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036876023 - «2 mg + 0,03 mg compresse rivestite con film» 3x21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036876035 - «2 mg + 0,03 mg compresse rivestite con film» 6x21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036876047 - «2 mg + 0,03 mg compresse rivestite con film» 1x21 compresse in blister PP/AL;

A.I.C. n. 036876050 - «2 mg + 0,03 mg compresse rivestite con film» 3x21 compresse in blister PP/AL;

A.I.C. n. 036876062 - «2 mg + 0,03 mg compresse rivestite con film» 6x21 compresse in blister PP/AL.

È ora trasferita alla società: Alfa Wassermann S.p.a., con sede in via Enrico Fermi, 1 - Alanno (Pescara), con codice fiscale 00556960375.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A05131

Modificazione delle autorizzazioni, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcuni medicinali per uso umano

Estratto provvedimento UPC n. 505 del 18 giugno 2008

Tipo di Modifica: Variazioni di tipo I che non comportano modifica stampati.
Le variazioni relative alle procedure citate in allegato devono considerarsi favorevolmente concluse.
I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Allegato al Provvedimento UPC/I/505/2008

DITTA	MEDICINALE	PROCEDURA EUROPEA
ISTITUTO GENTILI S.P.A.	PILUS	SE/H/0158/001/IB/012
NEOPHARMED SPA	FOLIANS	SE/H/0158/001/IB/012
NEOPHARMED SPA	FOLIANS	SE/H/0158/001/IA/014
BAXTER S.P.A.	NUTRINEAL	DK/H/0258/001/IA/004
SOFAR S.P.A.	AZAFOR	DK/H/0842/001/IB/005
ABBOTT S.R.L.	TARKA	NL/H/0107/003/IA/028
ABBOTT VASCULAR KNOLL-RAVIZZA S.P.A.	ZIAXEL	NL/H/0108/003/IA/024
BAXTER S.P.A.	NUTRINEAL	DK/H/0258/001/IB/011
PFIZER ITALIA S.R.L.	XALACOM	SE/H/0249/001/IB/031
CARL ZEISS MEDITEC SAS	MYDRIASERT	FR/H/0273/001/IA/007
ABBOTT S.R.L.	ZEMPLAR	ES/H/0113/001/IB/027
NYCOMED S.P.A.	PANTORC	DE/H/0268/002/IB/153
A.W.P. S.R.L.	GABAPENTIN AWP	DK/H/0501/001-003/IA/022
TEVA PHARMA B.V.	ETOPOSIDE TEVA	UK/H/0281/001/IA/008
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	SEROXAT	NL/H/0566/001,003,004/IA/041
VALDA LABORATORI FARMACEUTICI S.P.A.	EUTIMIL	NL/H/0567/001,003,004/IA/041
UCB PHARMA S.P.A.	XYZAL	DE/H/0299/001-002/IB/035
DOC GENERICI SRL	PAROXETINA DOC GENERICI	UK/H/0609/001/IA/044
SANDOZ S.P.A.	PRAVASTATINA SANDOZ	FI/H/0256/001,002,004/IB/022
SANDOZ S.P.A.	OXALIPLATINO SANDOZ	DE/H/0689/001/IA/008
ARROW GENERICS LTD	RAMIPRIL ARROW	UK/H/0830/001-004/IA/017
HEXAL S.P.A.	AMLODIPINA HEXAL	DK/H/0483/002,004/IB/039
ANGENERICO S.P.A.	PRAVASTATINA ANGENERICO	FI/H/0259/001,002,004/IA/017
SANDOZ S.P.A.	PRAVASTATINA SANDOZ	FI/H/0256/001,002,004/IA/023
SANDOZ S.P.A.	PRAVASTATINA SANDOZ	FI/H/0256/001,002,004/IA/024
ANGENERICO S.P.A.	PRAVASTATINA ANGENERICO	FI/H/0259/001,002,004/IA/018
NYCOMED ITALIA S.R.L.	PANTECTA	DE/H/0270/001/IB/160
NYCOMED ITALIA S.R.L.	PANTECTA	DE/H/0270/001/IB/161
ALMIRALL S.P.A.	PANTOPAN	DE/H/0269/001/IB/160
NYCOMED S.P.A.	PANTORC	DE/H/0268/001/IB/161
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.	PEPTAZOL	DE/H/0271/001/IB/160
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.	PEPTAZOL	DE/H/0271/001/IB/161
NYCOMED S.P.A.	PANTORC	DE/H/0268/001/IB/160

Allegato al Provvedimento UPC/I/505/2008		
DITTA	**MEDICINALE**	**PROCEDURA EUROPEA**
ALMIRALL S.P.A.	PANTOPAN	DE/H/0269/001/Ib/161
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	REVAXIS	DE/H/0193/001/IA/023
ANGENERICO S.P.A.	AMLOPRES	DK/H/0490/002,004/IB/027
SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.	INFLUVAC S	NL/H/0137/001/IA/034
ARROW GENERICS LTD	SIMVASTATINA ARROW	UK/H/0610/002-005/IA/035
ISTITUTO GENTILI S.P.A.	MONTEGEN	FI/H/0104/002-003/IA/047
ADDENDA PHARMA S.R.L.	LUKASM	FI/H/0104/002-003/IA/047
NEOPHARMED SPA	LUKAIR	FI/H/0104/002-003/IA/047
MERCK SHARP E DOHME (ITALIA) S.P.A.	SINGULAIR	FI/H/0104/002-003/IA/047
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	PENTAVAC	SE/H/0153/001/IA/049
THERAMEX S.P.A.	NAEMIS	FR/H/0231/001/IB/010
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	TETRAVAC	SE/H/0154/001/IA/038
HOSPIRA ITALIA S.R.L.	IRINOTECAN HOSPIRA	PT/H/0190/001/IB/043
HOSPIRA ITALIA S.R.L.	IRINOTECAN HOSPIRA	PT/H/0190/001/IB/045
HOSPIRA ITALIA S.R.L.	IRINOTECAN HOSPIRA	PT/H/0190/001/IB/042
HOSPIRA ITALIA S.R.L.	IRINOTECAN HOSPIRA	PT/H/0190/001/IB/046
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	ADENOSCAN	UK/H/0140/001/IA/023
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	ADENOSCAN	UK/H/0140/001/IA/025
EG S.P.A.	ZOLPIDEM EG	NL/H/0266/002/IA/016
LES LABORATOIRES SERVIER	COVERSYL	FR/H/0265/002-003/IA/018
CRINOS S.P.A.	AMIDROX	FI/H/0264/001/IA/018
EG S.P.A.	GESTODIOL	DK/H/0926/001-002/IA/002
ADDENDA PHARMA S.R.L.	LUKASM	FI/H/0104/002-003/IB/048
MERCK SHARP E DOHME (ITALIA) S.P.A.	SINGULAIR	FI/H/0104/002-003/IB/048
ISTITUTO GENTILI S.P.A.	MONTEGEN	FI/H/0104/002-003/IB/048
NEOPHARMED SPA	LUKAIR	FI/H/0104/002-003/IB/048
FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.	CIPROFLOXACINA KABI	NL/H/0695/001-003/IA/001

08A05120

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 867/2008 del 19 maggio 2008 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Terbinafina Alter»

Nell'estratto della determinazione n. 867/2008 del 19 maggio 2008 relativa al medicinale per uso umano TERBINAFINA ALTER, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 2008 - serie generale - n. 137, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Confezionamento secondario: Depo Pack snc di Ruchiti Rosa e C. - Via per *Origlio*, 112 - 21042 *Saronno* Pertusella (Varese) - Italia,

leggasi:

Confezionamento Secondario: Depo Pack snc di Ruchiti Rosa e C. - Via per *Origgio*, 112 - 21042 *Caronno* Pertusella (Varese) - Italia,

dove è scritto:

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 7,*18,*

leggasi:

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 7,*95*.

08A05080

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-167) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI		
(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00